Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **957**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma - Tor Vergata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma - Tor Vergata approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che le scuole di specializzazione in cardiochirurgia — che muta la denominazione in quella di cardioangiochirurgia — e di psichiatria, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono contrassegnate con asterisco.

Lo stesso articolo è integrato nel senso che sono aggiunte le seguenti scuole:

* scuola di specializzazione in anatomia patologica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia;

* scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Gli articoli 70 e 89 del vigente statuto, relativi agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in cardiochirurgia ed in psichiatria sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 198, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in cardioangiochirurgia ed in psichiatria.

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 199. — E' istituita presso la seconda Università di Roma - Tor Vergata la scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

Art. 200. — La direzione della scuola ha sede presso la seconda Università di Roma - Tor Vergata, facoltà di medicina e chirurgia, « La Romanina ».

Art. 201. — La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in cardioangiochirurgia.

Art. 202. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 203. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di tre per ogni anno di corso e complessivamente quindici per l'intero corso di studi.

Art. 204. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 205. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà anche svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 206. — Le materie d'insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e teratologia;

anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;

patologia chirurgica generale;

fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;

radiologia generale;

semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;

principi di informatica medica;

elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica generale in particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;

clinica chirurgica generale;
anatomia e istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
cardioangioradiologia (biennale) I;
semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
elementi di anestesia e di rianimazione;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
cardioangioradiologia (biennale) II;
semeiotica di laboratorio delle cardioangiopatie chirurgiche;
semeiotica angiologica;
cardiologia medica (biennale) I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
principi e tecniche della circolazione extra corporea;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I;

4° *Anno*:

cardiologia medica (biennale) II;
angiologia medica;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
terapia intensiva (biennale) I;
patologia e clinica cardiologica pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
terapia intensiva (biennale) II;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;
assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 207. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 208. — Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola per un periodo di nove mesi all'anno con frequenza di 5 giorni alla settimana. Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche, è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 209. — Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

La commissione per l'esame di diploma è formata da sei docenti del consiglio della scuola più il direttore della scuola che la presiede. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

Art. 210. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 211. — E' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 212. — E' istituita presso l'Università di Roma - Tor Vergata, la scuola di specializzazione in psichiatria che conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Art. 213. — La direzione della scuola ha sede presso l'Università di Roma - Tor Vergata, facoltà di medicina e chirurgia « La Romanina ».

Art. 214. — La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in psichiatria.

Art. 215. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 216. — Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno, e, complessivamente, di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 217. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente che rappresenta il titolo comunque indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione.

Art. 218. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle materie predette.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 219. — Le materie di insegnamento che afferiscono tutte alla facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma - Tor Vergata sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia;
elementi di genetica e biochimica;
struttura e funzioni integrative del S.N.C.;
neurologia clinica;
clinica psichiatrica I.

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica;
psicoterapia I;
psicofarmacologia;
psicofarmacoterapia;
clinica psichiatrica II;

3° *Anno*:

psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
psichiatria sociale I;
psichiatria infantile;
psicoterapia II;
clinica psichiatrica III.

4° *Anno*:

psicosomatica;
psichiatria sociale II;
psichiatria forense;
psicoterapia III;
clinica psichiatrica IV.

Art. 220. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non supereranno detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 221. — L'attività pratica consisterà in una frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante tutti i quattro anni, sotto forma di permanenza non inferiore alle 30 ore settimanali presso il reparto e gli ambulatori di psichiatria. La frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami dovrà essere almeno del 70 % dei singoli insegnamenti sia per la parte teorica che per la parte pratica. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio sociosanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 222. — Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 223. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 224. — E' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 4.

Dopo l'art. 224 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « anatomia patologica » ed in « medicina legale e delle assicurazioni ».

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 225. — E' istituita presso la seconda Università degli studi di Roma - Tor Vergata la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni che conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 226. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni nel dipartimento di sanità pubblica.

Art. 227. — La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per un'ulteriore e più specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'autorità giudiziaria e con gli operatori forensi per indagini che richiedano conoscenze medico-biologiche da considerare in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale per quanto previsto dal terzo comma, lettera q), dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) le esigenze di natura medico-legale di enti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini.

Art. 228. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 229. — Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno e complessivamente di sedici per l'intero corso di studi.

Art. 230. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che siano abilitati all'esercizio professionale.

Art. 231. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio.

La valutazione dei titoli, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, viene effettuata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 232. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

medicina legale generale e metodologia;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomopatologica;
tanatologia medico-legale;
patologia medico-legale I.

2° *Anno*:

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
patologia medico-legale II;
medicina legale penalistica I;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
tossicologia forense.

3° *Anno*:

medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale delle assicurazioni I;
ematologia forense e tecniche di laboratorio;
identificazione personale e indagini di sopralluogo.

4° *Anno*:

medicina legale delle assicurazioni II;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
psicopatologia forense;
elementi di criminologia;
medicina legale militare e pensionistica privilegiata;
medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 233. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 236. — Gli iscritti hanno l'obbligo di esercitare, sotto la guida ed il controllo del personale docente, le seguenti attività pratiche:

di ambulatorio, con relazione scritta od orale;
di sala settoria, con relazione scritta od orale;
di laboratorio medico-legale, ematologico e tossicologico.

L'impegno nelle attività pratiche è obbligatorio per un periodo di frequenza, ai fini dell'apprendimento, non inferiore a sei mesi in turni tra i vari settori, predisposti dal consiglio della scuola.

Il direttore della scuola controlla frequenza e propone al consiglio della scuola stessa i provvedimenti in ordine all'eventuale recupero delle assenze o alla non ammissione a sostenere l'esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, ma non sostitutiva, a giudizio del consiglio della scuola e sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979 n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 235. — Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 236. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 237. — E' costituito il consiglio della scuola che è presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del predetto

decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore sovraintende e coordina le attività della scuola, convoca il consiglio, propone alla facoltà i nominativi dei docenti, per quelli a contratto previo parere del consiglio, e dura in carica tre anni.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 238. — E' istituita, presso la seconda Università di Roma - Tor Vergata, la scuola di specializzazione in anatomia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Art. 239. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di anatomia ed istologia patologica della seconda Università di Roma - Tor Vergata.

Art. 240. — La scuola ha lo scopo di fornire le competenze necessarie ai settori formativi professionali seguenti:

anatomia ed istologia patologica;

citodiagnostica.

La scuola ha, altresì, lo scopo di fornire le competenze di base necessarie per altre specializzazioni.

Art. 241. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 242. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

Art. 243. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed è richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 244. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 245. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia patologica sistematica I (facoltà di medicina e chirurgia);

2) tecnica delle autopsie (facoltà di medicina e chirurgia);

3) diagnostica anatomo-patologica macroscopica I (facoltà di medicina e chirurgia);

4) tecniche istologiche ed istochimiche (facoltà di medicina e chirurgia).

2° *Anno*:

5) anatomia patologica sistematica II (facoltà di medicina e chirurgia);

6) diagnostica anatomo-patologica macroscopica II (facoltà di medicina e chirurgia);

7) diagnostica istopatologica I (facoltà di medicina e chirurgia);

8) tecnica e diagnostica citopatologica I (facoltà di medicina e chirurgia);

9) istituzioni di citogenetica (facoltà di medicina e chirurgia).

3° *Anno*:

10) diagnostica istopatologica II (facoltà di medicina e chirurgia);

11) tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale (facoltà di medicina e chirurgia);

12) immunopatologia (facoltà di medicina e chirurgia);

13) tecnica e diagnostica citopatologica II (facoltà di medicina e chirurgia);

14) anatomia patologica pediatrica (facoltà di medicina e chirurgia).

4° *Anno*:

15) diagnostica istopatologica III (facoltà di medicina e chirurgia);

16) diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale (facoltà di medicina e chirurgia);

17) diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria (facoltà di medicina e chirurgia);

18) applicazioni statistiche ed epidemiologiche (facoltà di medicina e chirurgia).

Art. 246. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 247. — Le attività pratiche della scuola consistono:

1) esecuzione di autopsie;

2) relazione dei verbali di autopsia;

3) allestimento di preparati istologici e citologici;

4) lettura ed interpretazione di reperti istologici e citologici.

Le lezioni di ciascun anno di corso verranno distribuite nell'arco dell'intero anno; la frequenza alle attività pratiche sarà giornaliera per la durata dell'intero anno accademico.

Lo specializzando dovrà esibire, alla fine del corso, le firme di presenza attestanti la frequenza ad almeno il 70% dei corsi teorici e dovrà effettuare almeno 20 esami autoptici, 300 esami istologici per ciascun anno di corso.

In caso di insufficiente frequenza lo specializzando non sarà ammesso a sostenere gli esami.

Ai fini della frequenza e delle attività didattiche e pratiche viene riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 248. — Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 249. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 250. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario e fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 393

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Marino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marino (Roma) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 137 del 15 giugno 1984, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Anche tale termine scadeva tuttavia senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente. La sezione di controllo, di conseguenza, con ordinanza n. 175 del 1° agosto 1984 nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il commissario provvedeva, con deliberazione n. 50 del 17 settembre 1984, alla convocazione straordinaria del consiglio comunale per il giorno 19 settembre 1984 con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, il cui schema era stato in precedenza dallo stesso predisposto con atto n. 1183, assegnando a quel civico consesso il termine di giorni venti da tale data per la deliberazione dell'importante documento contabile.

Tale atto — notificato ai singoli consiglieri — conteneva l'espressa avvertenza che ove, nel termine assegnato il consiglio comunale non avesse ottemperato a tale obbligatorio adempimento si sarebbe provveduto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, alla deliberazione in via sostitutiva del bilancio con la conseguente adozione da parte del competente organo statale del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto lo schema di bilancio predisposto dal commissario *ad acta* veniva respinto con 17 voti contrari sui 30 consiglieri assegnati all'ente.

Il consiglio comunale si riuniva nuovamente in data 20 ottobre 1984 per la deliberazione del bilancio ma la seduta veniva dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Pertanto, la sezione di controllo, essendo scaduto infruttuosamente il termine all'uopo assegnato al consiglio comunale per la deliberazione del bilancio, con provvedimento n. 1769/1 del 23 ottobre 1984, nominava un commissario *ad acta* che, in data 22 novembre 1984, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marino (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gennarino Gallo.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marino (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marino (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gennarino Gallo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(265)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Racale.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Racale (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e da quattro assessori. Alla sostituzione di tali amministratori il consiglio si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 19, 24 e 26 ottobre e del 3 e 6 novembre 1984 risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 4906/13.1 dell'8 novembre 1984, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 16 e 19 novembre 1984, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Racale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Racale (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Prete.

Roma addì 4 gennaio 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Racale (Lecce), non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di quattro assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Racale (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(266)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 gennaio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 giugno 1981 per il pagamento del premio alle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 giugno 1981) che fissa le procedure nazionali per il pagamento del premio per il mantenimento delle vacche nutrici

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1984 che reca le norme per il pagamento del premio supplementare al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1984 che prende atto della proroga, decisa dal regolamento (CEE) n. 3442/82, per i termini di presentazione delle domande per beneficiare del premio e del premio supplementare al mantenimento delle vacche nutrici;

Considerato che la data per la presentazione delle domande da parte degli allevatori è stata prorogata al 31 dicembre 1984 venendo a coincidere con i termini previsti per l'inoltro, da parte degli organismi regionali all'A.I.M.A., degli elenchi dei richiedenti;

Considerata la necessità di prevedere i necessari tempi tecnici per consentire alle regioni l'invio degli elenchi all'A.I.M.A.;

Considerata la possibilità da parte della commissione di procedere anche per le prossime campagne, a spostamenti dei termini per la presentazione delle domande da parte degli allevatori e la conseguente necessità di adeguare i tempi per l'invio all'A.I.M.A. da parte delle regioni degli elenchi dei richiedenti;

Decreta:

Art. 1.

La prima frase dell'art. 7 del decreto ministeriale 22 giugno 1981 è modificata come segue:

« Entro e non oltre novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, di cui all'art. 4, terzo comma, gli organismi regionali comunicano ad ogni richiedente l'esito delle domande stesse e trasmettono all'A.I.M.A. in triplice copia: ».

Art. 2.

In deroga all'art. 1, per la campagna 1984-85, gli elenchi di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 22 giugno 1981, sono trasmessi all'A.I.M.A., entro e non oltre il 28 febbraio 1985.

Roma, addì 21 gennaio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(334)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 dicembre 1984.

Ulteriore proroga dei termini previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1983, concernente le procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese artigiane operanti nei settori estrattivo e manifatturiero previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, con il quale viene prevista la concessione di contributi alle piccole e medie imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, per gli ordini di acquisto di macchinario ad elevata tecnologia emessi entro il 31 maggio 1984;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984) registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1984, registro n. 1 Industria, foglio n. 28, concernente le procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al citato art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto l'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale il citato termine del 31 maggio 1984 per l'emissione degli ordini di acquisto già prorogato al 31 dicembre 1984, con decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, con legge 8 giugno 1984, n. 212, viene ulteriormente prorogato al 31 marzo 1985;

Considerata la necessità di prorogare anche gli altri termini, stabiliti con il citato decreto 23 dicembre 1983 e prorogati con decreto 14 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1984, registro n. 5 Industria, foglio n. 352;

Decreta:

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 1 e 3 del decreto 23 dicembre 1983, prorogati con decreto 14 giugno 1984, sono ulteriormente prorogati come di seguito indicato:

a) dal 31 dicembre 1984 al 31 marzo 1985, per l'emissione degli ordini di acquisto. Per le operazioni di locazione finanziaria il predetto termine si applica sia per gli ordini delle società finanziarie locatrici sia per i relativi contratti di locazione finanziaria;

b) dal 31 gennaio 1985 al 30 aprile 1985, per la presentazione delle domande di concessione dei contributi;

c) dal 31 gennaio 1986 al 30 aprile 1986, per la consegna alle imprese, utilizzatrici, dei beni oggetto delle istanze di agevolazione;

d) dal 30 aprile 1988 al 31 luglio 1988, per le richieste di erogazione dei contributi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 63

N.B. — Alla pag. 547 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è pubblicata la circolare relativa al sopraindicato decreto ministeriale.

(335)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3560/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, riguardante gli allegati III e VII del regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3561/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, riguardante gli allegati II e VII del regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

Pubblicati nel n. L 334 *del* 21 *dicembre* 1984.

(317/C)

Regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti industriali originari di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, ai prodotti tessili originari di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti agricoli originari di Paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 338 *del* 27 *dicembre* 1984.

(318/C)

Regolamento (CEE) n. 3565/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo alla conclusione del terzo protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele.

Regolamento (CEE) n. 3566/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni tipi di aringhe aromatizzate e salate della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3567/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3568/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3569/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3570/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3571/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3572/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3573/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3574/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3575/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3576/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, relativo alla fornitura di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3577/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3578/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 3579/84/CECA della commissione, del 19 dicembre 1984, recante terza modifica della decisione n. 3717/83/CECA che introduce per le imprese siderurgiche e per i commercianti di acciaio un certificato di produzione e un documento di accompagnamento per le consegne di alcuni prodotti.

Regolamento (CEE) n. 3580/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che stabilisce le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro e fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3581/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1985.

Regolamento (CEE) n. 3582/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa, per la campagna 1985, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3583/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3584/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 3585/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 3586/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 3587/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3588/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 3589/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3590/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3470/84 che modifica il regolamento (CEE) n. 2672/84 relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3591/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3592/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3593/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3594/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3595/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Pubblicati nel n. L 332 *del 20 dicembre 1984.*

(319/C)

Regolamento (CEE) n. 3596/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1985).

Regolamento (CEE) n. 3597/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1985).

Regolamento (CEE) n. 3598/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese relativo all'attuazione di un aiuto finanziario specifico destinato a migliorare le strutture agricole e della pesca in Portogallo.

Regolamento (CEE) n. 3599/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 3600/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3601/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3602/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3603/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 3604/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 3605/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 3606/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che proroga il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3607/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, che proroga il periodo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3750/83, (CEE) n. 3751/83 e (CEE) n. 3752/83 che derogano, a favore dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del sud-est, dei Paesi del mercato comune dell'America centrale e dei Paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino), al regolamento (CEE) n. 3749/83.

Regolamento (CEE) n. 3608/84 della commissione, del 19 dicembre 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 86) originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 3609/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1761/77 per quanto concerne il calcolo della restituzione da recuperare presso i fabbricanti di isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3610/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, recante revisione dell'ammontare del premio speciale di riporto per le sardine e le acciughe mediterranee.

Regolamento (CEE) n. 3611/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati.

Regolamento (CEE) n. 3612/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3613/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3614/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3615/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3616/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3617/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3618/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3619/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto.

Regolamento (CEE) n. 3621/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3385/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 321 del 10 dicembre 1984.

Pubblicati nel n. L 333 *del 21 dicembre 1984.*

(320/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbriche Formenti, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbriche Formenti, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gianetti ruote S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Ceriano Laghetto (Milano) e Torino, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casual sport, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Con-Bi - Confezioni biancheria S.p.a., con sede e stabilimento in Cislago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Triulzi S.p.a., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbriche Formenti, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canavese S.r.l., con sede e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Supermatic, con sede e stabilimento in Lonate Pozzolo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Osimi A. Frigerio S.p.a., con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fisac, con sedi legali in Milano e Como, e stabilimenti in Como, Cermenate, Fino Mornasco e Luisago, fraz. Portichetto, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. V. Fachini, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Tendaggimantea, con sede e stabilimento in Capiago Intimiano (Como), è prolungata al 13 gennaiò 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica catene a rullo F.lli Fossati, con sede e stabilimento in Macherio (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Imatex di C. Redaelli F. Galdini, M. Galdini e C., con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confra di Frassine, con sede e stabilimento in Scarpizzolo S. Paolo (Brescia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIAC - Industria accessori Cavaria, con sede e stabilimento in Cavaria (Varese), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sordelli nautica S.p.a., con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo, con sede in Milano e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bull Press, con sede e stabilimento in Berzo Inferiore (Brescia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex-Sal, in liquidazione, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prandoni Dario, con sede e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacma - Macchine per lamiera, con sede e stabilimento in Crosio della Valle (Varese), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.M.I., con sede legale in Milano e unità tipografica in Milano, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Catena S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Origgio (Varese), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Simeoni & Figli, con sede e stabilimento in Villasanta (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 24 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitre, con sede in Magenta e stabilimento in Milano, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italia panettoni, con sede e stabilimento in Brescia, in amministrazione controllata, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Imaf, con sede e stabilimento in Quinzano d'Oglio (Brescia), è prolungata al 14 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova motori Bassani, con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura armi Perazzi di Botticino Mattina (Brescia), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Besate S.p.a., con sede e stabilimento in Besate (Milano), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termali (già T. Termali S.p.a.), con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iberna S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti in Buccinasco (Milano), Casseggio e Torrazza Coste (Pavia), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine fonderie Carcano, con sede e stabilimento in Maslianico (Como), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magni confezioni S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Vigevano, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Varzi, con sede in Codevilla (Pavia) e stabilimento in Varzi (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinarie di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinco, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rocchini & Peroncini (fallita il 25 ottobre 1983), con sede in Pavia, sede amministrativa in Mede (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica internazionale, con sede in Milano, stabilimento ed uffici in Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società azionaria italiana Keller, con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Centenari e Zinelli, con sede e stabilimento in Cuggiano (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Bellometti, con sede e stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citman, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmec - Costruzioni meccaniche e lavorazioni speciali S.r.l., con sede e stabilimento in Godiasco (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.F., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Folonari, con sede in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Trescore Cremasco (Cremona), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Andreotti - Foto incisioni (Gruppo Andreotti), con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Val Mulini di Como, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Form-Sport di Innocenzo e Giovanni Formenti & C., con sede e stabilimento in Castelcovati (Brescia), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, con sede e stabilimento in Salò (Bergamo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Simeone & Figli, con sede e stabilimento in Villasanta (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacma - Macchine per lamiera, con sede e stabilimento in Crosio della Valle (Varese), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prandoni Dario, con sede e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bull Press, con sede e stabilimento in Berzo Inferiore (Brescia), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo, con sede in Milano e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canavese S.r.l., con sede e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Triulzi S.p.a., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.F., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmec - Costruzioni meccaniche e lavorazioni speciali S.r.l., con sede e stabilimento in Godiasco (Pavia), è prolungata al 29 luglio 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citman, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia), è prolungata al 5 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina Bellometti S.p.a., con sede e stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Centenari e Zinelli, con sede e stabilimento in Cuggiono (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Varzi, con sede in Codevilla (Pavia) e stabilimento in Varzi (Pavia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Triulzi S.p.a., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canavese S.r.l., con sede e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Simeone & Figli, con sede e stabilimento in Villasanta (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Centenari e Zinelli, con sede e stabilimento in Cuggiono (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina Bellometti S.p.a., con sede e stabilimento in Orzinuovi (Brescai), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(140)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Borgosesia

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 89, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico industriale di Borgosesia, del quale viene approvata la tabella organica.

(195)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Bova Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1984, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 229, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Bova Marina, del quale viene approvata la tabella organica.

(196)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castano Primo

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 90, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale di Castano Primo, del quale viene approvata la tabella organica.

(197)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castiglione dei Pepoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 91, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale di Castiglione dei Pepoli, del quale viene approvata la tabella organica.

(198)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Mosso Santa Maria

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale di Mosso Santa Maria, del quale viene approvata la tabella organica.

(199)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Chieti Scalo

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1932, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1984, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 83, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale di Chieti Scalo, del quale viene approvata la tabella organica.

Con lo stesso decreto viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Galiani» di Chieti.

(200)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Recupero delle roulottes impiegate in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 464/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali vengono devolute alle Forze armate la presa in consegna e la gestione dei beni mobili indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, numero 363;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, con il quale le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono state estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle roulottes acquistate con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Visto il decreto interministeriale in data 1° settembre 1982, con il quale è stato costituito il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile;

Visto il decreto interministeriale in data 1° gennaio 1985 che conferma fino al 30 giugno 1985 le disposizioni del citato decreto istitutivo;

Ravvisata la necessità di recuperare oltre 3.600 roulottes resesi disponibili nei comuni colpiti dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, in quanto non più utilizzate dai nuclei familiari assegnatari;

Accertati i termini di estrema urgenza dell'operazione al fine di evitare il degrado inevitabile delle roulottes medesime per l'azione degli agenti atmosferici;

Sentito il Ministero della difesa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compiti concernenti il recupero delle roulottes, già assegnati al raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile, per effetto del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il citato decreto interministeriale 1° settembre 1982, sono estesi alle roulottes acquistate con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dai sismi del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Art. 2.

Il raggruppamento, sentiti ove occorra anche i prefetti delle province interessate, provvederà a ritirare dai comuni le roulottes resesi disponibili, previa constatazione verbalizzata del loro stato d'uso e a trasportarle nelle aree di rischieramento definitive con proprie aliquote o reparti ivi distaccati o costituiti all'uopo.

Per la movimentazione delle roulottes in parola, il comandante del raggruppamento potrà agire anche in deroga a tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle della contabilità generale dello Stato, incaricando, ove occorra, anche enti o ditte specializzate con il procedimento in economia senza limiti di somma e senza vincoli di forma.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza faranno carico alle disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(340)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 10699 del 22 gennaio 1985 praticabili dal 25 gennaio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	689
Gasolio agricoltura	»	488
Petrolio agricoltura	»	477
Gasolio pesca e piccola marina	»	448
Petrolio pesca e piccola marina	»	438
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	390,69
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	429,66

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	666	669	672	675	678
Petrolio (*)	»	706	709	712	715	718
Olio comb.le fluido	L./kg	540	543	546	549	552

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(384)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.810.222.995.568	
II — In deposito all'estero . . . »			27.788.254.047.608	30.598.477.043.176
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				10.471.680.127.339
CASSA . . . »				2.689.106.386.947
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		365.298.306.104		
— ammassi . . . »		1.830.314.605.296	2.195.612.911.400	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		435.085.882.930		
— a scadenza fissa . . . »				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		2.107.043.367.500	2.542.129.250.430	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	4.737.742.161.830
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			13.264.744.228.244	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		604.416.425		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		749.221.628.202		
— depositi vincolati . . . »		286.803.614.934		
— diverse . . . »		88.031.229.550	1.124.660.889.111	14.389.405.117.355
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.793.064.135.796
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			24.332.885.743.386	
II — Conti speciali . . . »			3.443.752.390.826	27.776.638.134.212
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				38.346.448.089.791
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				593.212.491.270
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		36.067.544.575.699		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		572.444.290.397		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.152.062.856.709	37.792.051.722.805	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		19.712.280.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		631.832.135.202	651.544.415.664	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.962.523.753			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	95.892.599.263	97.855.123.016		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.090.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	6.341.651.705	10.432.563.871		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	66.152.642.068			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	114.363.536.187	180.516.178.255	288.803.865.142	38.732.400.003.611
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.449.737.923.437	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			175.727.193.417	1.625.465.116.854
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				21.623.631.505
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			40.282.653.568	
II — Impianti . . . »			106.773.407.257	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	147.363.255.913
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		35.277.035.509		
— in allestimento . . . »		6.186.233.562	41.463.269.071	
III — Debitori diversi . . . L.			257.498.796.332	
IV — Altre . . . »			912.880.509.933	1.211.842.575.336
RATEI . . . L.				137.166.298.595
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				4.898.174.538.441
CONTI D'ORDINE L.				179.669.809.107.971
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		6.385.510.637.748		
— altri . . . »		410.129.809.605.813	416.515.320.243.561	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		5.025.000.000		
— esteri . . . »		934.323.045.227	939.348.045.227	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			2.209.431.584.356	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			1.250.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			218.220.887.371	424.621.320.760.515
TOTALE . . . L.				604.291.129.868.486

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(302)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 novembre 1984

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE . . . L.			37.873.451.574.000
VAGLIA CAMBIARI . . . »			473.937.415.044
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . L.		—	
II — Altri . . . »		2.691.535.241	2.691.535.241
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . L.			1.450.108.813.217
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			22.392.678.717
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 . . . »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — *Ai fini della riserva bancaria obbligatoria* . . . L.		63.255.390.178.523	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . »		151.371.463	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		35.894.201.545	
IV — Società costituende . . . »		74.649.539.116	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »		—	
VI — Altri . . . »		96.495.350.090	63.462.580.640.737
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . L.			17.444.999.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			3.426.307.390.831
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . . L.		1.358.361.045	
II — Conti dell'estero in lire . . . »		129.631.771.626	130.990.132.671
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			13.264.744.263.135
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			328.288.211.791
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . L.		37.308.164.057.847	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . »		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi . . . »		1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli . . . »		2.127.771.340.821	
VI — Fondo copertura perdite eventuali . . . »		2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni . . . »		396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . »		922.394.053.860	
IX — Fondo rinnovamento impianti . . . »		146.250.000.000	
X — Fondi imposte . . . »		551.424.937.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		424.823.801	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 . . . »		145.013.598	48.595.085.367.572
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			250.255.026.527
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			36.095.316.333
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			81.352.522.330
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			13.480.431.860
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . . . L.		127.517.905.031	
II — Altre . . . »		2.872.769.061.178	3.000.286.966.209
RATEI . . . L.			93.328.508.149
RISCONTI . . . »			—
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			355.694.839.333
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			374.395.864.490
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			5.112.596.609.789
L.			179.669.809.107.971
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . L.		416.515.320.243.561	
II — Titoli e valori presso terzi . . . »		939.348.045.227	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		2.209.431.584.356	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . »		1.250.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . L.	—		
— esteri . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L.		218.220.887.371	424.621.320.760.515
TOTALE . . . L.			604.291.129.868.486

Il ragioniere generale: SALONICO

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 20 ottobre 1984, n. **84.**

Indicazioni relative agli interventi di prevenzione delle farmaco-tossicodipendenze.

Ai presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni Friuli-Venezia Giulia - Val d'Aosta - Trentino Alto Adige - Sardegna - Sicilia

Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Al comitato nazionale antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto

Al Ministero della difesa - Gabinetto

Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto

Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici

Ai commissari di Governo presso le regioni

Si fa riferimento:

all'art. 1 della legge n. 685/75, che attribuisce al Ministero della sanità compiti di indirizzo e coordinamento nel settore della prevenzione delle tossicodipendenze;

agli articoli 1 e 2 della legge n. 833/1978 che sanciscono tra gli obiettivi primari della stessa la formazione di una « coscienza sanitaria » sulla base di una adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità;

al programma nel settore, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1984, che prevede, nel quadro di nuove iniziative del Governo, il potenziamento degli interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere non tanto informazioni quanto atteggiamenti concreti nei confronti della propria salute.

Al riguardo si forniscono, con la presente circolare, alcune indicazioni sulle linee di tendenza che, al momento attuale, sembrano le più valide in tema di prevenzione delle farmaco-tossicodipendenze. Tali indicazioni rappresentano il risultato di un lavoro di sintesi di alcune esperienze nazionali e internazionali e della collaborazione di una commissione di esperti che opera presso questo Ministero.

E' necessario anzitutto tenere presente che prevenire significa soprattutto curare una crescita normale dell'infanzia, diffondere una « cultura della salute » e occuparsi dei problemi dell'adolescenza centrando l'attenzione sui problemi di gruppo dei giovani:

a) per quanto riguarda l'infanzia, ciò è possibile attraverso il potenziamento dei compiti istituzionali della USL nel settore dell'educazione sanitaria; a tal fine è necessario rendere la struttura sanitaria in grado di supportare efficacemente la famiglia e la scuola;

b) per quanto concerne invece la fascia degli adolescenti è necessario creare strumenti e strutture che favoriscano e supportino le tendenze aggregative e socializzanti dei giovani. Sarebbe auspicabile un coinvolgimento degli enti locali per la realizzazione di servizi sociali per adolescenti, adeguati alle singole realtà locali, con finalità educative aspecifiche e che siano in grado, attraverso l'impegno di personale adeguatamente preparato, di tenere aperti i canali di comunicazione col mondo giovanile onde trasmettere efficacemente e continuativamente messaggi idonei. E' quasi superfluo sottolineare che tali servizi otterranno la spontanea adesione dei giovani solo se i responsabili saranno in grado di comunicare attraverso « codici giovanili », come interlocutori alla pari.

A tal fine si rende necessario studiare metodologie di formazione e riconversione di tutti gli operatori che sono in contatto con gli ambienti giovanili direttamente o indirettamente, attraverso la diffusione di una « cultura della prevenzione ».

La diffusione di eventuali messaggi, nell'ambito delle iniziative suddette, o attraverso canali già esistenti, dovrà uniformarsi alle seguenti indicazioni:

1) evitare messaggi puramente informativi sulle sostanze e sui danni. Tali messaggi sono inefficaci e controproducenti:

a) possono stimolare curiosità ed incentivare alla sperimentazione;

b) non modificano il comportamento tossicofilo e tossicomanico che non ha le sue radici nella sfera razionale;

c) richiedono al destinatario un'accettazione passiva dei dogmi impartiti senza stimolare una difesa attiva e consapevole dalle pressioni esterne;

2) evitare messaggi specifici mirati al problema droga poiché sarebbero pericolosi e riduttivi:

a) pericolosi perché ancora una volta stimolerebbero curiosità e perché potrebbero creare terreno favorevole ad autoaffermazioni negative da parte di adolescenti con normali problemi legati all'acquisizione della propria identità;

b) riduttivi perché isolerebbero il problema droga dal suo generale contesto socio-culturale che deve invece essere affrontato globalmente con particolare attenzione anche al problema dell'abuso di droghe legali di farmaci e psicofarmaci;

3) evitare messaggi scorretti, inesatti, allarmistici o terroristici che tolgono credibilità all'intervento;

4) privilegiare un tipo di messaggio mirato alla diffusione di un corretto concetto di salute secondo la più ampia e moderna accezione del termine. Precisare che la salute (secondo la definizione che ne dà l'OMS) non è assenza di malattia, ma « condizione di armonico equilibrio psicofisico dell'individuo integrato nel suo ambiente naturale e sociale ». Il messaggio dovrà essere strutturato in modo tale da diffondere il concetto di salute come valore naturale e sociale e da stimolare l'elaborazione e l'interiorizzazione del concetto stesso da parte dell'individuo; dovrà inoltre essere in grado di promuovere atteggiamenti consapevolmente positivi nei confronti della salute;

5) privilegiare messaggi allargati ai problemi di « dipendenza » nel senso più ampio del termine; comprensivo cioè di tutti i tipi di dipendenze, da droghe legali, farmaci, psicofarmaci, evidenziando il rapporto esistente tra ansia, disagi esistenziali, spinte consumistiche da una parte e dipendenze di vario tipo dall'altra, come risposte non mediate da scelte consapevoli;

6) privilegiare messaggi che modifichino profondamente l'opinione pubblica nei confronti delle tossicodipendenze. Ciò oltre ad alleviare la condizione di emarginazione culturale del tossicodipendente stesso e facilitarne il reinserimento, è di estrema importanza poiché tutti possono, se hanno un atteggiamento corretto nei confronti del problema, diventare operatori di prevenzione.

La comunicazione di tali messaggi non dovrà essere né moralistica né paternalistica, non impartita dall'alto; ciò significherebbe utilizzare codici comunicativi di ormai provata inefficacia.

Le iniziative di prevenzione inoltre dovranno tendere a:

1) favorire un livello ottimale di socializzazione nella infanzia e nella fascia degli adolescenti, migliorando la capacità di comunicazione interpersonale;

2) favorire la conoscenza di se stessi, la capacità di realizzare le proprie spinte creative, l'autorealizzazione e la stima di sé;

3) favorire e stimolare l'indipendenza, l'autodeterminazione e la capacità di attuare scelte consapevoli.

Si fa presente altresì che è bene evitare la realizzazione di « campagne propagandistico-informative ». Esse infatti, rivolgendosi alla sfera emotiva, producono modificazioni comportamentali temporanee mentre un impegno educativo permanente tende a modificare gli atteggiamenti consapevolmente e durevolmente.

Successive indicazioni verranno fornite da questo Ministero per quanto concerne la realizzazione di progetti operativi.

Il Ministro: DEGAN

(236)

CIRCOLARE 20 novembre 1984, n. **87**.

Problemi di assistenza sanitaria ai tossicodipendenti - Trattamenti protratti con metadone.

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto

Al Ministero della difesa - Gabinetto

Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato nazionale antidroga

Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici

Ai commissari di Governo presso le regioni

Scopo della presente circolare e delle precedenti è quello di fornire indirizzi e suggerimenti derivanti dalla consultazione di esperti e non certo finalizzati a ridurre le scelte programmatorie delle regioni e province autonome, ma a smussare quelle differenze di protocolli terapeutici che possono provocare trasmigrazioni di tossicodipendenti e sollevare problemi di ordine medico-legale.

Nello stesso tempo si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza di un controllo sanitario accurato e personalizzato dei tossicodipendenti, secondo quanto già indicato con circolare n. 86/84 e segnalando la esistenza, peraltro nota, di forme di alterazioni nel quadro immunitario e di frequenti presenze di anticorpi contro il retrovirus HTLV III specie fra i tossicodipendenti dei grandi centri. Tale ultima notazione, alla quale faranno seguito indicazioni preventive e curative derivanti dalla consultazione in atto del Consiglio superiore di sanità, si accompagna alla raccomandazione di disporre sin d'ora di collegamenti con i centri e le cattedre di immunologia che fanno capo all'indagine policentrica coordinata dal professore Aiuti F. dell'Università di Roma, senza trascurare la ricerca finalizzata affidata in materia all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico S. Matteo in via di definizione amministrativa. Appare essenziale al riguardo evitare che la diffusione di informazioni allarmistiche fra i tossicodipendenti induca ad una sorta di psicosi fatalistica per cui essendo incombente ed inevitabile un rischio di affezione a letalità elevata, tanto valga proseguire nel tipo di abitudine acquisita.

L'atteggiamento degli operatori delle équipes dei servizi è al riguardo fondamentale, intanto è opportuno aggiornare medici e non medici intorno alle probabili vie di trasmissione, apparentemente simili a quelle della virus epatite B ed alla possibilità che le manifestazioni sierologiche e/o linfoadenopatiche possano regredire, mentre il proseguimento di assunzione endovena di eroina ed altre sostanze accentua i rischi di un probabile contagio. E' appena il caso di accennare alla inopportunità di una strumentalizzazione terroristica dello A.I.D.S.; è possibile, invece, introdurre obiettivamente e serenamente questo argomento nell'insieme delle discussioni fra équipe e soggetto che chiede di essere sottoposto a trattamenti protratti con metadone.

Esaminando questi ultimi, si ricorda quanto contenuto nelle precedenti circolari, specie nella n. 39 del 7 maggio 1984 in quanto risultano presenti casi in trattamento protratto per i quali non esistevano manifestazioni inoppugnabili di dipendenza fisica e non è stata approfondita la possibilità di ricorrere ad altri trattamenti.

Non è qui il caso di riprendere i concetti che sono alla base di queste somministrazioni protratte, somministrazioni che non debbono mai rappresentare il centro focale del trattamento, ma utilizzare la graduale riduzione e la successiva astensione dalla eroina per favorire un tipo di vita pressocché normale e, quindi, rendere possibile lo sviluppo di interventi continuativi di supporto, consulenza e terapia occupazionale che, a loro volta, possono consentire il graduale svincolo dal sostegno farmacologico sostitutivo. Per quanto si riferisce ai controlli delle condizioni di salute, si richiama l'attenzione sul fatto che il metadone protratto, che attualmente viene praticato con modalità non sempre confrontabili da circa il 60% dei programmi pubblici, non ha certo azione di stimolo attivo nei confronti dei meccanismi immunitari talché costituisce un fattore che giustifica la più stretta sorveglianza dello stato immunologico. Nello stesso tempo, non sia pleonastico ricordare come l'assuntore di eroina è sempre più un poli drug addict per cui sono necessari controlli periodici di laboratorio finalizzati non solo al reperto di metaboliti della morfina. L'aumento nella casistica mondiale dei decessi per overdose di cocaina (non dovuta ad ingestione intenzionale per traffico clandestino o per sfuggire al sequestro/arresto), rende egualmente importante tener conto delle nozioni attuali relative a tale composto tuttora a torto appellato « droga ricreativa »; importante può al riguardo rivelarsi la diagnosi precoce di atteggiamenti psicotici, mentre il rilievo di un improvviso aumento della pressione arteriosa potrebbe condurre alla ricerca di un abuso di stimolanti (Pentel P.J. A.M.A. 252 (14): 1898, 1984).

Relativamente al problema della liceità dei trattamenti protratti con farmaci analgesico-narcotici, recentemente sollevato, si precisa che l'impiego di essi nel trattamento delle tossicodipendenze non è regolato in modo specifico dalla legge n. 685/75 e rientra pertanto nelle generiche disposizioni di legge circa la prescrizione e la somministrazione di tale tipo di sostanze.

Essendo chiaro che lo stato di tossicodipendenza, vale a rendere lecito l'uso terapeutico di sostanze stupefacenti da parte del medico, ne consegue che il comportamento di quest'ultimo, per quanto concerne la durata del trattamento, deve essere motivato esclusivamente da esigenze cliniche secondo il noto principio dell'operare in « scienza e coscienza » in relazione al singolo caso.

Per quanto suesposto tale trattamento potrà essere legittimamente effettuato soltanto in quei casi che presentino i requisiti di ammissione richiesti nell'allegato tecnico della presente circolare e purché l'operatore e l'équipe abbiano programmi per una progressiva riduzione dei dosaggi.

Per quanto concerne l'individuazione del dosaggio iniziale, le modalità dei controlli sui liquidi biologici e le modalità di controllo dell'assunzione della sostanza, fase quest'ultima particolarmente delicata sia ai fini dell'efficacia del trattamento, che ai fini di evitare il mercato grigio del metadone, è necessario che si tenga conto nell'impostazione del trattamento delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato alla presente circolare.

Si fa presente inoltre che al fine di garantire che il trattamento, comprensivo del necessario supporto riabilitativo, venga espletato nel migliore dei modi, secondo i programmi da formulare e da finanziare sui fondi vincolati del FSN di cui alla delibera CIPE, sarà necessario stabilire per ogni servizio, in relazione alla organizzazione e al tipo di terapia psicologica che attua, il numero massimo di tossicodipendenti che può trattare. Sarà pertanto necessario che al fine di evitare sovraffollamenti nei servizi che impiegano metadone con la conseguenza di rendere poco praticabile il supporto psico-sociale, le USL attivino ulteriori servizi o potenzino, dove possibile, quelli esistenti.

Servizi che, è appena il caso di sottolinearlo, non debbono svilupparsi come entità a se stanti cristallizzati intorno al metadone protratto, ma porsi come poli di monitoraggio del fenomeno, punti di riferimento per la tutela della salute della fascia giovanile tossicodipendente ed unità di agevolazioni di processi globali di recupero e reinserimento del disagio giovanile.

Viene enfatizzato nella presente circolare il collegamento con strutture mediche, e la recente comparsa di due casi di A.I.D.S. in bambini nati da madri tossicodipendenti giustifica tali attenzioni; tuttavia, va ricercata ed incentivata in ogni modo l'individuazione di modelli psico-attitudinali da proporre e discutere con gli utenti dei servizi.

Sarà cura di questo Ministero trasmettere ulteriori informazioni e suggerimenti su di un tema che è in rapida evoluzione; quanto contenuto in dettaglio nell'allegato ha, naturalmente, valore di indicazione tecnica che si propone non già per sostituire il giudizio clinico e la valutazione globale dell'équipe, ma, si ripete, per ridurre trattamenti jatrogenizzanti ed utilizzare al massimo le possibilità offerte dai farmaci sostitutivi. Si invitano le autorità regionali a diffondere la presente circolare e relativo allegato tecnico ai servizi operanti nel settore.

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO TECNICO

SCOPI.

Scopi del trattamento protratto, o a lungo termine con metadone sono:

A) Consentire di giungere in tempi se pur lunghi alla disintossicazione farmacologica dalla dipendenza da sostanze oppioidi in quei pazienti le cui condizioni fisico-psichiche non consentano l'interruzione in tempi brevi.

B) Ottenere che il tossicodipendente sospenda l'assunzione della eroina da strada evitando in tal modo tutte le conseguenze connesse a tale comportamento.

C) Utilizzare l'occasione dell'assunzione quotidiana della sostanza presso il servizio per fornire il necessario appoggio psico-sociale a fini riabilitativi e per il trattamento delle patologie correlate allo stato di tossicodipendenza (v. circolare n. 86/1984).

Come è indicato nella presente circolare tale sorveglianza dovrebbe estendersi alle condizioni immunologiche (rapporto fra linfociti T helper/suppressors, ricerca degli anticorpi contro il retro virus HTLV III).

CRITERI DI AMMISSIONE.

Possono essere ammessi a questo tipo di trattamento quei soggetti, per i quali sia stata diagnosticata una dipendenza fisica stabilizzata da sostanze oppioidi come già indicato nella circolare n. 39/1984 e per i quali il medico non ritenga possa essere efficace soltanto un trattamento non farmacologico, né un trattamento con farmaci non analgesico-narcotici, e per i quali si sia dimostrato inefficace un trattamento con metadone a breve termine, previo giudizio complessivo dell'équipe. Riguardo l'ultimo caso, si precisa che quando si è appurato che il trattamento a breve termine non è idoneo per il soggetto, non è opportuno ripeterlo più volte, essendo prevedibile nella fase di decremento delle dosi, l'assunzione contemporanea di eroina da parte del tossicodipendente, e quindi l'inefficacia del trattamento a scalare (v. circolare n. 83/1984).

E' opportuno che prima dell'ammissione al trattamento si attenda (tranne casi di pronto soccorso per astinenza conclamata in atto) un breve periodo (5-10 giorni) per poter verificare la necessità obbiettiva del farmaco e la disponibilità del paziente ad accettare la terapia, si utilizzerà tale periodo per una accurata valutazione dello stato generale di salute del paziente (anamnesi, esame obbiettivo accurato, analisi cliniche, eventuale invio a visite specialistiche ecc. - v. circolare n. 86/1984) e per attendere i risultati circa la presenza o meno di morfina nelle urine.

Si ricorda ancora una volta che la presenza di morfina nelle urine non può essere di per sé indicativa di uno stato di dipendenza fisica in atto, ma dimostra solo l'avvenuta assunzione di eroina o morfina da parte del soggetto, per cui sono necessari altri parametri clinici e comportamentali per la diagnosi di tossicodipendenza (v. circolare n. 39/1984).

CONTRATTO TERAPEUTICO E MODALITÀ CHE REGOLAMENTANO IL TRATTAMENTO.

Per adesione al contratto terapeutico si intende la libera e consapevole accettazione da parte del tossicodipendente al trattamento e alle modalità che lo regolamentano, con relativo impegno a rispettarle.

Finalità del contratto terapeutico.

E' infatti necessario che il tossicodipendente conosca gli obbiettivi del trattamento, i problemi che comporta, le difficoltà cui andrà incontro, le modalità organizzative del servizio, gli obbiettivi che il tossicodipendente stesso deve, sia pur gradualmente, perseguire, e la regolamentazione di questo tipo di trattamento.

Il consenso informato per il trattamento ed una adesione formale alle modalità che lo regolamentano, costituiranno pertanto dei punti di riferimento per il comportamento del tossicodipendente in cura.

In appendice è riportato, a titolo meramente esemplificativo, un fac-simile di schema di contratto terapeutico.

Possono anche proporsi modelli di contratto nei quali l'utente viene ad essere responsabilizzato nell'auto denuncia di ricorso ad eroina e ad altre deroghe, purché rimanga ben stabilito il diritto del servizio a richiedere senza preavviso campioni di urina e di altri escreti che non richiedano prelievi venosi, questi ultimi da effettuarsi sempre previo consenso dell'interessato.

Tale sistema parte dalla considerazione della difficoltà di astensione totale dall'eroina per cui un numero limitato e sempre più diradato nel tempo di ricadute può considerarsi non patologico purché vi sia un comportamento individuato al successivo punto *B*).

Nello stesso tempo le norme di seguito riferite, derivanti non solo da esperienze internazionali ma anche da diretti apporti di operatori italiani che da anni lavorano nel settore, non vanno interpretate in senso assiomatico ma come linee guida da inserirsi in rapporto di reciproca fiducia che faccia superare la fase delle manipolazioni fra « clients » e « professionals » che è tipica delle ormai lunghe esperienze nord-americane.

Insuccessi del trattamento.

Possono proporsi i seguenti parametri di fallimento del trattamento:

A) Qualora il paziente continui l'assunzione di eroina con elevata frequenza, dimostri di non voler trarre alcun giovamento dal trattamento psico-sociale e non collabori per la cura delle patologie in atto, il trattamento con metadone protratto non ha alcun significato positivo, anzi può determinare un aumento del grado di dipendenza fisica da sostanze oppioidi. In tali casi è pertanto necessaria l'interruzione del trattamento previa rivalutazione globale del caso da parte dell'équipe e non è opportuno riprendere il trattamento prima di un periodo di circa 2-3 mesi da definire in relazione al modello organizzativo del servizio.

B) In casi di maggior partecipazione da parte del tossicodipendente al trattamento psicosociale e di maggior collaborazione nella cura delle patologie correlate, ma di ripetute ricadute nella assunzione di eroina, è necessario preavvisare il tossicodipendente che il trattamento sarà interrotto qualora perseveri nel mancato rispetto del contratto. In questi casi il contratto terapeutico dovrà prevedere un numero massimo di preavvisi (2-3, ciascuno da dare dopo alcune ricadute) dopo i quali, se persiste la riassunzione dell'eroina, il trattamento, rivelatosi inefficace, verrà interrotto per il periodo suindicato.

Allorquando, invece si adotti il sistema di auto-denuncia e si individuino assunzioni di eroina od altre droghe non dichiarate, la interruzione del trattamento può anche essere più precoce.

I preavvisi suddetti saranno dati, oltre che sulla base della positività urinaria alla morfina (sarà necessario stabilire orientativamente dopo quante ricadute dare ciascun preavviso - 2-4), anche sulla base della valutazione delle modificazioni dell'atteggiamento psico-sociale del tossicodipendente. Non si vuole utilizzare il termine « ammonimento » per le connotazioni moraleggianti che contiene, ma è chiaro che con « preavviso » non ci si intende riferire ad una sorta di lettera raccomandata di denuncia di inadempienza contrattuale, ma ad un fermo e sereno avvertimento che si richiami alla responsabilizzazione e che si attui in modo empatico.

Adesione al contratto terapeutico - Affidamento del metadone ai fini della responsabilizzazione del tossicodipendente e frequenza dei controlli sui metaboliti urinari.

Qualora il tossicodipendente mostri di partecipare e collaborare al successo del trattamento globale e qualora sia necessario proseguire il trattamento con metadone per un lungo periodo, ai fini di responsabilizzare il tossicodipendente alla autogestione del trattamento nonché per ridurre il disagio degli spostamenti si potrà, ove l'esame globale del caso lo faccia ritenere opportuno, procedere secondo il seguente schema orientativo:

dopo tre mesi di assunzione quotidiana di metadone presso il centro, e di assenza di morfina dalle urine (la frequenza dei controlli deve essere effettuata in relazione alla sensibilità delle metodiche utilizzate) si potrà a giorni alterni affidare al tossi-

codipendente una dose di metadone utile per il solo giorno successivo a quello dell'affidamento, mentre assumerà al servizio quella necessaria per il giorno stesso;

dopo circa un mese di affidamento a giorni alterni, purché senza ricadute nell'eroina, si potrà passare all'affidamento bisettimanale (ogni 3-4 giorni) delle dosi, previa assunzione al servizio della dose necessaria per il giorno in cui avviene l'affidamento;

dopo due mesi di affidamento bisettimanale, si potrà passare all'affidamento settimanale, sempre dopo una rivalutazione globale del caso e solo se i controlli delle urine hanno mostrato l'assenza di morfina. La dose necessaria per il giorno dell'affidamento sarà assunta nel servizio. Questa ultima procedura può essere compiuta solo se il servizio può avvalersi di un laboratorio che compia analisi sufficientemente sensibili all'evidenziazione dei metaboliti relativi ad eroina assunta fino a sette giorni prima del prelievo.

Qualora si riscontri in una di queste fasi la presenza di morfina nelle urine (escludendo, tramite ripetizione della analisi, che si tratti di un falso positivo), si ritorna alla fase precedente di affidamento, ove il tossicodipendente permarrà per il tempo previsto.

Anche nel regime di affidamento della sostanza, il contatto periodico con il servizio tramite l'assunzione presso lo stesso della dose relativa al giorno di affidamento, va mantenuto ai fini del controllo sistematico e ripetuto dello stato di salute, ai fini del prelievo controllato delle urine, dell'eventuale aggiustamento della dose e degli interventi psico-sociali.

Personale e servizi preposti al trattamento - Coinvolgimento della farmacia.

Il trattamento può essere condotto dai sanitari competenti come previsto dal decreto ministeriale 7 agosto 1980 sia in condizioni di ricovero per i primi giorni, che direttamente in ambulatorio.

Inoltre è quanto mai opportuno coinvolgere il medico di medicina generale presso la cui lista, l'utente è iscritto anche allorquando detto sanitario non è collegato con il servizio; infatti, da parte della categoria, è stata più volte manifestata la massima disponibilità. Detto collegamento da approfondirsi anche in sede di contatti ufficiali previsti dagli accordi unici può avere come obiettivo, minimo, la informazione reciproca circa eventuali effetti collaterali del trattamento metadonico e le problematiche delle altre manifestazioni morbose dell'utente per allargarsi, successivamente ad un impegno più specifico da parte del medico di medicina generale.

Per quanto riguarda l'affidamento della sostanza tramite farmacia, numerosi sono i problemi che detta pratica comporta. In particolare:

1) a tutt'oggi alcuni centri hanno fatto un uso routinario dell'affidamento del metadone tramite farmacia, ritenendo possa essere utile separare il momento farmacologico dal trattamento psico-sociale. Questa procedura non consente però il necessario controllo sulla effettiva assunzione da parte del tossicodipendente della sostanza, controllo che può essere compiuto, qualora si voglia separare il trattamento farmacologico da quello psicosociale, solo coinvolgendo ed ottenendo la collaborazione di altre strutture sanitarie presenti sul territorio.

Al momento di procedere ai doverosi controlli sulle urine, il vantaggio relativo della riduzione degli spostamenti dell'utente che si serve presso la farmacia di zona viene ad essere annullato da convocazioni presso servizi, con la conseguente difficoltà di procedere ad accertamenti urinari senza preavviso;

2) è pertanto opportuno che il personale del servizio sia esso lo stesso ove si effettua anche il trattamento psico-sociale, o quello di altra struttura sanitaria, si accerti nei suddetti periodi di frequenza quotidiana o periodica al servizio, della effettiva assunzione di metadone da parte del tossicodipendente;

3) in casi di giustificata e documentata impossibilità da parte del tossicodipendente (come ad es. la residenza o il lavoro fuori sede) di frequentare quotidianamente il servizio o altri presidi sanitari per consumare il metadone, e comunque non prima che sia trascorso un periodo di almeno 15-20 giorni di frequenza quotidiana al servizio (o di ricovero ospedaliero) durante il quale il tossicodipendente abbia mostrato il pieno rispetto del contratto terapeutico, si potrà utilizzare la farmacia per l'affidamento quotidiano del metadone;

4) anche in tali casi sarà indispensabile eseguire presso il servizio o, previ accurati accertamenti, con la collaborazione del medico di medicina generale e/o di servizi distrettuali dell'USL, il controllo periodico delle urine secondo le procedure successivamente indicate per valutare l'assenza di morfinuria;

5) il contratto terapeutico dovrà prevedere che qualora il soggetto che abbia usufruito di tale agevolazione in farmacia assuma eroina per due o tre volte consecutive, si tornerà alla fase di assunzione quotidiana controllata del metadone, per un nuovo periodo di 15-20 giorni di piena adesione al contratto che, si ripete, va interpretato come una formulazione terapeutica basata sulla reciproca fiducia;

6) dopo tre mesi di affidamento quotidiano tramite farmacia senza ricadute nell'eroina, si potrà passare, previa valutazione globale del caso, alle modalità di affidamento a giorni alterni, secondo le procedure precedentemente descritte, e successivamente alle altre fasi di affidamento avvalendosi della farmacia.

Il TRATTAMENTO GLOBALE E LE VALUTAZIONI PERIODICHE DEL PAZIENTE.

Per i pazienti ai quali venga affidata in qualunque modo la sostanza deve essere sempre garantito un programma di supporto psico-sociale con almeno un incontro alla settimana.

In tutti i casi i motivi delle ricadute vanno valutati attentamente sia dal medico dal punto di vista farmacologico (dose inadeguata, metabolizzazione particolare del farmaco, ecc.), che dall'intera équipe per i problemi psicologico-sociali , mettendo in atto i necessari adeguamenti ed interventi. Nel caso si adotti il sistema dell'autodenuncia e comunque anche in altri programmi appare utile organizzare una presa in esame dei principali problemi dell'utente suddivisi in modo schematico secondo un approccio sistematico e problem-oriented che consenta di inquadrare di volta in volta lo stato di attivazione o di latenza/inattivazione dei vari problemi.

METODICHE ANALITICHE DI LABORATORIO E DI CONTROLLO.

E' quanto mai opportuno che in tutte le procedure di affidamento della sostanza, le analisi urinarie vengano compiute con una frequenza tale (in rapporto alla sensibilità del metodo usato), da poter controllare periodi di tempo uno successivo all'altro, senza lasciare giorni scoperti, onde non possa passare inosservata l'assunzione anche saltuaria di eroina.

Nelle fasi di assunzione quotidiana, se non è possibile compiere tale controllo secondo la frequenza suddetta, è necessario che venga compiuto almeno una volta ogni dieci giorni senza preavviso.

A garanzia della validità del prelievo il paziente dovrà urinare sotto il controllo del personale addetto; tale controllo è necessario per non lasciar dubbi sulla provenienza del campione, ma non deve simboleggiare un rapporto fiscale, inserendosi, invece in una applicazione armonica del contratto. Tale aspetto, assai delicato, del rapporto operatori/utenti giustifica l'accentuazione contenuta nella circolare n. 46/84 circa la priorità degli obiettivi attitudinali nell'aggiornamento del personale.

Per la affidabilità delle diverse metodiche analitiche in relazione al tempo trascorso dall'ultima assunzione di eroina si vedano le tabelle 1 e 2 dell'allegato tecnico alla circolare n. 83/1984. Come già indicato nella presente circolare è quanto mai opportuno procedere, in relazione ai comportamenti dell'utente ed alle informazioni circa l'abuso di altre droghe, a controlli periodici di uno spettro più ampio di metaboliti; onde ridurre i costi dei rilevamenti si potrebbe:

adottare tecniche orientative;

insistere sull'opportunità di auto-denuncia di posologie anche non eroiniche.

Il controllo della metadonemia può essere utile per valutare il grado di metabolizzazione del metadone che a parità di dose può variare da paziente a paziente.

Al riguardo si precisa che al momento attuale non è ancora accertato il livello ottimale di metadonemia per condurre il trattamento, ma ove è possibile praticare tale indagine in maniera idonea, può dare una indicazione utile per la definizione dei dosaggi, sempre, come già ricordato, nell'ambito di un rapporto fiduciario e di un consenso informato.

INDIVIDUAZIONE DELLA DOSE QUOTIDIANA.

Qualora tale dose non sia già stata determinata nell'ambito di un trattamento a scalare rivelatosi inefficace, le procedure indicate nell'allegato tecnico alla circolare n. 83/1984, consentono di procedere all'individuazione corretta della dose minima efficace.

Si precisa inoltre che per il trattamento protratto sarà necessario usare la dose minima capace di proteggere il paziente dalle ricadute, dose che nella maggior parte dei casi non è superiore ai 30-40 mg. Alla dose ottimale il paziente: *A*) non deve avvertire sintomi di astinenza; *B*) non deve avvertire sintomi di intossicazione acuta quali: cefalea, parestesie agli arti, nausea, sonnolenza, disforia.

DURATA DEL TRATTAMENTO E DIMINUIZIONI DELLE DOSI.

Se l'obiettivo immediato del trattamento protratto con metadone è l'interruzione della somministrazione di eroina, l'obiettivo finale è l'affrancamento da qualsiasi sostanza oppioide, metadone compreso.

Il tempo necessario per conseguire l'obiettivo finale dipende da molteplici fattori, quali lo stato clinico (sia fisico che psichico) e di integrazione sociale del tossicodipendente, e non da rigidi schemi prefissati.

Gli operatori dovranno quindi sempre aver presente l'istanza dello svincolo graduale delle sostanze oppioidi, e valutare, proporre e concordare con il tossicodipendente il momento che può sembrare migliore per passare dal trattamento con metadone protratto ad un trattamento a scalare.

In questo caso, anche a causa di una stabilizzata dipendenza da metadone, sarà opportuna una riduzione molto più lenta dei dosaggi rispetto a quella utilizzata nella disintossicazione a breve termine di cui alla circolare n. 83/1984.

Alcuni schemi di detossificazione di soggetti in trattamento protratto con metadone, utilizzano un periodo di diminuzione graduale del metadone della durata di 4-6 mesi, con una sottrazione settimanale del 3 % della dose. In tal modo viene evitata oltre la sindrome di astinenza acuta anche la pur blanda sintomatologia astinenziale protratta. L'uso di placebo costituisce un sistema da valutare caso per caso in relazione alle condizioni neuro-fisiologiche del soggetto ed alle stesse clausole contrattuali; infatti ove non si prevedesse tale eventualità al momento dello scalaggio, verrebbero ad interrompersi i rapporti di reciproca fiducia che sono alla base del trattamento.

Qualora vi siano pazienti che, sopravvalutando le proprie motivazioni a interrompere il loro stato di tossicodipendenza o sottovalutandone la difficoltà, pretendano di passare ad un trattamento a breve termine, contro il parere dell'equipe, questi potranno seguire un trattamento a scalare fino alla eventuale comparsa di morfina nelle urine. Appena accertata la eventuale ricaduta nell'uso dell'eroina, il paziente dovrà scegliere tra la ripresa della terapia a lungo termine o l'interruzione del trattamento.

Episodi di questo genere ripetuti a intervalli inferiori ai sei mesi uno dall'altro porteranno comunque alla interruzione del trattamento.

Nella fase finale di una disassuefazione programmata lo staff medico può prendere in considerazione la opportunità di un ricovero in un reparto ospedaliero, per l'applicazione di eventuali protocolli terapeutici alternativi al metadone a scalare (es. clonidina) di cui si tratterà in successive circolari.

SCHEMA DI CONTRATTO TERAPEUTICO

Il contratto terapeutico dovrà orientativamente contenere le informazioni relative ai seguenti punti:

obiettivi del trattamento;

tipologia dell'intervento psico-sociale e relative informazioni organizzative;

modalità organizzative per l'assunzione del metadone e relativo controllo;

modalità disciplinari ed organizzative di affidamento del metadone;

modalità e frequenza dei controlli sui liquidi biologici;

eventuale regolamentazione dell'autodenuncia di ricadute nell'uso di eroina;

motivi che possono portare ad interruzione del trattamento;

numero massimo dei preavvisi per assunzione di eroina durante il trattamento prima dell'interruzione del trattamento stesso;

modalità di passaggio alla fase finale di decremento delle dosi e di disassuefazione;

valutazioni periodiche del caso con particolare attenzione all'atteggiamento del tossicodipendente sia in termini di risposta agli interventi di sostegno psico-sociale, sia di collaborazione nel trattamento farmacologico e nella cura delle patologie correlate e intercorrenti.

Si ricorda che il contratto terapeutico non deve diventare una mera formalità; è fondamentale che il tossicodipendente lo conosca a fondo e dia la propria consapevole adesione acciocché poi il contratto stesso possa rappresentare un punto di riferimento per la sua condotta, e l'adesione un atto di responsabilizzazione nei confronti della propria salute.

(237)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 22 gennaio 1985, n. **45274.**

Legge 19 dicembre 1983, n. 696, concernente contributi per l'acquisto di macchine ad elevata tecnologia.

All'A.B.I.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confederazione generale italiana artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Alle Commissioni provinciali per l'artigianato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), i termini di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1983, già prorogati con decreto ministeriale 27 giugno 1984, sono stati ulteriormente prorogati come segue, con decreto ministeriale 29 dicembre 1984:

a) dal 31 dicembre 1984 al 31 marzo 1985, per la emissione degli ordini di acquisto. Per le operazioni di locazione finanziaria il predetto termine si applica sia per gli ordini delle società finanziarie locatrici sia per i relativi contratti di locazione finanziaria;

b) dal 31 gennaio 1985 al 30 aprile 1985, per la presentazione delle domande di concessione dei contributi;

c) dal 31 gennaio 1986 al 30 aprile 1986, per la consegna, alle imprese utilizzatrici, dei beni oggetto delle istanze di agevolazione;

d) dal 30 aprile 1988 al 31 luglio 1988, per le richieste di erogazione dei contributi.

2. Ad integrazione e modificazione del citato decreto del 23 dicembre 1983 e per renderne più facile l'attuazione, con decreto ministeriale 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 28 dicembre 1984, è stato stabilito che:

a) la conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro può essere dichiarata, per le macchine di produzione estera, dagli istituti e dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche, avente sede in Roma, piazzale Aldo Moro, 7, oppure dagli enti specializzati federati all'Ente nazionale di unificazione, avente sede in Milano, piazza Diaz, 2;

b) per le operazioni di locazione finanziaria è considerato acconto il canone od i canoni anticipati versati contestualmente o successivamente alla stipula del contratto ed anteriormente al primo canone periodico.

3. L'esame delle oltre 1000 domande di erogazione dei contributi, finora pervenute, ha posto in evidenza la elevata frequenza di alcune incompletezze e discordanze nella documentazione « a consuntivo » trasmessa dalle imprese beneficiarie, che determinano sistematicamente un allungamento dei tempi di pagamento.

Al fine di ridurre tali inconvenienti e di snellire la fase finale di liquidazione, le domande di erogazione del contributo, a decorrere dal 1° febbraio 1985, dovranno essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista con circolare 27 aprile 1984, anche:

a) per le operazioni di locazione finanziaria, da una dichiarazione, rilasciata dalla società di locazione finanziaria e redatta secondo lo schema allegato (allegato *A*), attestante le date dei versamenti dell'acconto e dei canoni periodici nonché i numeri e le date delle relative fatture;

b) per gli acquisti effettuati in via ordinaria, da una dichiarazione, rilasciata dal venditore e redatta secondo lo schema allegato (allegato *B*), avente valore di quietanza liberatoria.

4. In luogo del certificato di iscrizione all'INPS previsto dalla circolare 27 aprile 1984 tra la documentazione da allegare alla domanda di concessione del contributo, i titolari di imprese artigiane senza dipendenti possono presentare:

a) attestato della competente commissione provinciale per l'artigianato di iscrizione, ai fini della contribuzione obbligatoria all'INPS, negli elenchi nominativi degli artigiani assistibili per invalidità, vecchiaia e superstiti con indicazione dell'attività svolta, in originale o copia autenticata dal notaio. Detto attestato può essere rilasciato secondo lo schema allegato (allegato *C*);

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che:

l'impresa non ha dipendenti;

i versamenti dei contributi obbligatori sono stati regolarmente effettuati.

5. Nelle domande di concessione del contributo, è opportuno precisare se i macchinari sono acquistati:

« in via ordinaria »;

« a norma dell'art. 1523 del codice civile »;

« a norma della legge n. 1329/1956 » (legge Sabatini).

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. . stipulato il . . . . . tra . . . . (locatore) e . . . . (conduttore), si attesta che la ditta locataria ha effettuato i seguenti versamenti:

A titolo di acconto:

L. . . . in data . . . . (fattura n. . . del . . . . . .).

A titolo di canoni periodici:

1° canone L. . . . in data . . . . (fattura n. . . del . . . . . .)

2° canone L. . . . in data . . . . (fattura n. . . del . . . . . .)

. . . .

Si rilascia per quietanza dei pagamenti sopraindicati.

(Luogo e data)

. . . .

(Firma)

. . . .

(Il locatore)

. . . .

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

La sottoscritta . . . . (venditore) con riferimento all. . fattur. . n. . . del . . . . . . emess. . a carico dell'acquirente . . . . attesta che, la stessa ditta acquirente ha provveduto al versamento dell'intero ammontare fatturato del quale viene data, con la presente, quietanza liberatoria.

Timbro e firma

. . . .

ALLEGATO *C*

SCHEMA DI ATTESTAZIONE

Commissione provinciale per l'artigianato di . . . . .

Vista la richiesta tendente ad ottenere un attestato di iscrizione negli elenchi nominativi degli artigiani, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696;

Viste le deliberazioni adottate da questa commissione;

Si attesta:

Il sig. . . . . titolare della impresa . . . . esercente l'attività di . . . . risulta iscritto negli elenchi nominativi degli artigiani assistibili per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ai fini della contribuzione obbligatoria all'INPS.

(Luogo e data)

. . . .

Firma

. . . .

N.B. — Il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 è riportato a pag. 530 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

(352)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984, registro n. 1 atti Presidenza, foglio n. 133, con il quale l'Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, quattordici posti nella qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici industriali dell'Esercito;

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo organico dei periti tecnici industriali dell'Esercito esiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire tredici dei posti autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter ottenere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo. Della sede e della data di svolgimento delle prove scritte verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *febbraio* 1985.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limtie massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nelle sue varie specializzazioni o di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. all. 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intenda sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2 e 3 dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le

mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del sesto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1984
Registro n. 56 *Difesa, foglio n.* 310

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso da redigersi
su carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . . . (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . . . (scrivere stampatello);

residente in . . . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tredici posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1984;

desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di potere ottenere un trasferimento a domanda;

di voler sostenere il colloquio facoltativo nella lingua . . . . (inglese, francese o tedesco).

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico; la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . per gli impiegati di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Matematica*: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato di officina con indicazione delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Fisica: moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; *moto di un corpo rigido, moto* rotatorio e moto traslatorio. Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità; baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forza centrifuga e centripeta; lavoro, energia, potenza; principio di conservazione della energia. Principali proprietà dei liquidi e dei gas; cenni sul moto dei liquidi.

Moto vibratorio e suono; caratteri del suono e sua propagazione. Interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria, propagazione del calore; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Principali fenomeni di elettrostatica, la corrente elettrica continua ed i suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti. Cenni sulla interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce.

Meccanica applicata: composizione e scomposizione delle coppie e delle forze nel piano; equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni. Determinazione del baricentro.

Leggi del moto armonico; moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Velocità del moto relativo.

Leggi fondamentali della dinamica. Forze di inerzia. Principio di conservazione dell'energia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza.

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento; lubrificazione. Applicazione del principio di conservazione dell'energia alla macchina. Rendimento.

Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, flessione, torsione, taglio. Deformazioni. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche o di fatica. Dimensionamento e verifica di organi e strutture meccaniche semplici.

Elementi di elettrotecnica: richiami di elettrologia, magnetismo ed elettrodinamica. Correnti alternate; grandezze alternate sinusoidali, valore medio e valore efficace. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Costituzione e principio di funzionamento delle macchine elettriche; dinamo; alternatore e motore elettrico a c.c. e a c.a.; principio della reversibilità nelle macchine elettriche.

Cenni sui principali tipi di trasformatori. Pile ed accumulatori. Misure elettriche; concetti fondamentali sulle misure delle grandezze elettriche. Unità di misura sul sistema CGS e sul sistema pratico.

Principali strumenti di misura di tipo industriale (voltametri, amperometri, wattometri e ohmetri, etc.).

Principali norme per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici.

Normativa tecnica e tecnologica: disegno tecnico. Disposizioni delle proiezioni; sezioni; indicazioni dei materiali nelle sezioni; quotatura in relazione alle lavorazioni, indicazioni della qualità delle superfici, rugosità, segni di lavorazione.

L'unificazione nell'industria; norme e tabelle UNI.

Sistema di tolleranze per lavorazioni meccaniche UNI e ISO, tolleranze e accoppiamenti; definizioni e principi fondamentali; valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Tipi e sistemi di filettature; accoppiamenti filettati; tolleranze di lavorazione per filettature.

Calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati. Lettura del calibro e nonio e del micrometro.

Diagramma ferro carbonio; cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa. Trattamenti termici degli acciai: ricottura, bonifica, tempera, rinvenimento, normalizzazione, cementazione, etc.

Diagramma di stato e caratteristiche delle principali leghe leggere (alluminio, rame, magnesio, etc.).

Cenni sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e sulla tecnologia delle lavorazioni a freddo con asportazioni di truciolo.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Acciai da costruzione: distinzione, simboli ed indicazione del tipo di acciaio secondo le norme UNI.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in una o più lingue).

(249)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di oftalmologia (per la prima cattedra di clinica oculistica) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra dell'istituto di clinica oculistica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del novantaseiesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(286)

Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Camerino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(285)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina, sessione relativa all'anno 1983.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 31 gennaio 1985 alle ore 10, si riunirà presso la sede del Ministero, piazzale dell'Industria, Direzione generale degli ospedali, piano V, stanza 44, la commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti che dovranno far parte della seconda commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione 1983.

(353)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, a sei posti di consigliere nell'intendenza di finanza, a quattro posti di cancelliere negli uffici giudiziari e ad un posto di ragioniere e a sette posti di operaio qualificato nel compartimento A.N.A.S. di Bolzano.

Con decreto 28 maggio 1984, n. 21097/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1984, registro n. 10, foglio n. 228, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 gennaio 1985, n. 3, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo dell'intendenza di finanza.

Di detti sei posti cinque sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto è riservato ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 15 gennaio 1985.

Con decreto 19 maggio 1984, n. 21084/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1984, registro n. 10, foglio numero 210, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 gennaio 1985, n. 3, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di cancelliere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo negli uffici giudiziari.

Detti posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 15 gennaio 1985.

Con decreto 5 settembre 1984, n. 21111/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1984, registro 11, foglio n. 84, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 gennaio 1985, n. 3, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto del compartimento A.N.A.S. di Bolzano.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 15 gennaio 1985.

Con decreto 27 agosto 1984, n. 21114/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1984, registro n. 11, foglio n. 83, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 gennaio 1985, n. 3, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di operaio qualificato in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale operaio nel compartimento A.N.A.S. di Bolzano.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il concorso sono le seguenti:

quattro posti di meccanico;
due posti di autista;
un posto di falegname.

Di detti sette posti sei sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissata in trenta giorni dall'anzidetta data del 15 gennaio 1985.

(Da 359 a 361)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 19 del 23 gennaio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Comune di Vicenza: Concorso nazionale di idee sul tema: « Riuso e riqualificazione del verde urbano esistente all'interno del centro storico » aperto esclusivamente a gruppi interdisciplinari, che comprendono almeno un architetto o un ingegnere iscritti ai rispettivi albi professionali ed uno o più esperti nell'architettura del paesaggio, o delle discipline botaniche e forestali, o dell'ambiente urbano.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1984, n. 12.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case ed appartamenti per vacanze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 18 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 16 NOVEMBRE 1981, N. 23, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI « DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE ».

Art. 1.

Alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata ed integrata con la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

1) le dizioni « albergo residenziale » e « alberghi residenziali » indicate nel testo della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, e successive modificazioni, e nelle tabelle annesse alla stessa sono sostituite con le dizioni « residenza turistico-alberghiera » e « residenze turistico-alberghiere »;

2) all'art. 3:

a) al terzo comma è aggiunta la seguente frase:

« I motel devono fornire agli alloggiati servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti macchina o imbarcazione superiore del 10 per cento a quello delle camere per ospiti, nonché servizio di primo intervento e di assistenza ai mezzi di trasporto sopraindicati »;

b) il quarto comma è così sostituito:

« E' considerato "villaggio-albergo" l'esercizio pubblico che in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e svago, dotata di un solo ingresso, fornisce con gestione unitaria servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili. Il villaggio-albergo deve essere dotato di servizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli stabili e le attrezzature ricompresi nell'area recintata concorrono alla classificazione del villaggio-albergo come unico esercizio ai sensi del primo comma ».

c) al quinto comma:

la frase « negli alberghi non residenziali eventuali appartamenti forniti di autonoma cucina devono avere le caratteristiche sopra specificate » è sostituita dalla seguente: « negli esercizi alberghieri con tipologia diversa da quella della residenza turistico-alberghiera eventuali appartamenti forniti di autonoma cucina devono avere le caratteristiche sopra specificate »;

sono aggiunte le seguenti frasi:

« Le deroghe, agevolazioni e provvidenze comunque previste a favore dell'edilizia alberghiera dalle vigenti norme urbanistiche e di incentivazione provinciali non sono ammesse per le residenze turistico-alberghiere né per gli esercizi alberghieri che si trasformino in residenze turistico-alberghiere né per gli esercizi alberghieri aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto. Non è consentita inoltre la trasformazione in residenza turistico-alberghiera di esercizi che abbiano già utilizzato le predette deroghe, agevolazioni e provvidenze o che insistano su aree vincolate dagli strumenti urbanistici esclusivamente alle destinazioni alberghiere individuate ai precedenti commi. Sulle predette aree vincolate alla destinazione alberghiera non è comunque consentita, per le residenze turistico-alberghiere, l'applicazione di coefficienti più favorevoli rispetto a quelli dell'edilizia residenziale »;

d) al sesto comma è aggiunta la seguente frase:

« mentre per quelli classificati con cinque stelle può essere adottata la denominazione aggiuntiva "lusso" purché possiedano non meno di cinque requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale e comunque diversi da quelli individuati nella allegata tabella *B* »;

3) all'art. 6, quinto comma, le parole « e per gli alberghi residenziali » sono sostituite con le parole « con tipologia diversa da quella delle residenze turistico-alberghiere e per le residenze turistico-alberghiere stesse »;

4) all'art. 10, al terzo comma, le parole « nel mese di aprile » sono soppresse;

5) all'art. 12:

a) il primo comma è così sostituito:

« Per attuare la prima classificazione generale degli esercizi alberghieri ai sensi della presente legge, la dichiarazione prevista dall'art. 9 deve essere compilata sull'apposito modulo in due originali sottoscritti dal conduttore dell'esercizio alberghiero, di cui uno deve essere presentato entro il 30 aprile 1985 al servizio provinciale competente in materia di turismo ed il secondo deve essere presentato, entro il 15 marzo 1985, al comune competente che, esperiti i propri accertamenti, provvederà a trasmetterlo al succitato servizio munito della contestuale attestazione del sindaco della corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 9 fatte salve le specifiche norme provinciali in deroga e transitorie. Per gli esercizi alberghieri per i quali entrambi i predetti originali perverranno al servizio provinciale competente in materia di turismo entro il 30 aprile 1985 la classifica definitiva, secondo il sistema previsto dalla presente legge, entra in vigore il 1° dicembre 1985. Per i rimanenti esercizi alberghieri gli effetti della classificazione provvisoria, ivi compresi quelli relativi all'applicazione dell'art. 6, ottavo e nono comma, decorrono dal 1° dicembre 1985 e cessano alla data del 30 novembre 1990. La conseguente revoca della licenza di pubblico esercizio costituisce, agli effetti delle vigenti norme di incentivazione, mutamento non autorizzato della destinazione alberghiera »;

b) al secondo comma le parole « devono adeguare i servizi igienici annessi al ristorante e bar a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 5 entro il 15 gennaio 1990. Entro la stessa data » sono sostituite dalle parole: « entro il 15 gennaio 1990 devono adeguare la superficie delle camere destinate agli ospiti almeno a quella stabilita al successivo quinto comma ed inoltre i servizi igienici annessi al ristorante e bar a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 5. Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 si applica solo ad avvenuta realizzazione degli anzidetti adeguamenti di superficie delle camere. Entro il 15 gennaio 1990 inoltre »;

c) al quarto comma fra le parole « della presente legge che » e le parole « non possiedono i requisiti » sono inserite le parole: « non abbiano effettuato entro il 15 gennaio 1990 gli adempimenti previsti al secondo comma e/o »;

d) al quinto comma fra le parole « possono avere » e le parole « una superficie minima » sono inserite le seguenti: « — limitatamente alla dislocazione delle stesse sulle sole superfici sottostanti le coperture esistenti alla medesima data, ivi compresa la superficie del sottotetto eventualmente recuperabile a piano abitabile — »;

e) al sesto comma dopo le parole « alberghi residenziali » sono inserite le parole « e in esercizi di affittacamere »;

f) al settimo comma la data « 15 gennaio 1985 » è sostituita con la data « 30 aprile 1985 »;

6) all'art. 15:

a) al secondo comma dopo le parole « bevande superalcooliche », sono aggiunte le parole « nonché altri servizi accessori »;

b) il terzo comma è così integrato: « nonché, nel caso in cui i locali siano attrezzati per la cottura e la preparazione degli alimenti, le disposizioni relative all'autonoma cucina ed al soggiorno previsto dal quinto comma dell'art. 3. »;

7) all'art. 23:

a) il primo comma è così sostituito: « Per attuare la prima classificazione generale degli esercizi di affittacamere ai sensi della presente legge, la dichiarazione prevista dall'art. 18 deve essere compilata sull'apposito modulo in due originali sottoscritti dal conduttore dell'esercizio di affittacamere, di cui uno deve essere presentato entro il 15 gennaio 1986 al servizio provin-

ciale competente in materia di turismo ed il secondo deve essere presentato, entro il 15 dicembre 1985, al comune competente che, esperiti i propri accertamenti, provvederà a trasmetterlo al succitato servizio munito della contestuale attestazione del sindaco della corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 9 fatte salve le specifiche norme provinciali in deroga e transitorie. Per gli esercizi di affittacamere per i quali entrambi i predetti originali perverranno al Servizio provinciale competente in materia di turismo entro il 15 gennaio 1986 la classifica, secondo il sistema previsto dalla presente legge, entra in vigore il 1° dicembre 1986. Per i rimanenti esercizi di affittacamere la classificazione ha carattere provvisorio fino alla data del 30 novembre 1991. Dopo tale data l'attestato di classificazione di cui all'art. 20 viene revocato »;

b) al secondo comma la prima frase è così sostituita:

« Gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il 15 gennaio 1991, adeguare la superficie delle camere destinate agli ospiti almeno a quella stabilita al successivo comma. Qualora detti esercizi non abbiano effettuato entro il predetto termine gli adeguamenti previsti e/o non possiedano i requisiti indicati nell'allegata tabella *D* necessari per l'attribuzione di classifica ai sensi del presente capo, sono assegnati alla quarta categoria, con decorrenza 1° dicembre 1986, purché posseggano i requisiti stabiliti al terzo e quarto comma dell'art. 4 ed ai commi primo e secondo dell'art. 5. Il disposto di cui al secondo comma dello art. 4 si applica solo ad avvenuta realizzazione degli anzidetti adeguamenti »;

c) al terzo comma fra le parole « possono avere » e le parole « una superficie minima » sono inserite le seguenti « — limitatamente alla dislocazione delle stesse sulle sole superfici sottostanti le coperture esistenti alla medesima data, ivi compresa la superficie del sottotetto eventualmente recuperabile a piano abitabile — »;

d) al quinto comma le date « 30 novembre 1985 » e « 15 gennaio 1985 » sono sostituite dalle date « 30 novembre 1986 » e « 15 gennaio 1986 »;

e) al sesto comma la data « 30 novembre 1985 » è sostituita dalla data « 30 novembre 1986 »;

8) all'art. 26:

a) al primo comma sono soppresse le parole « e deve essere munita di visto da parte del funzionario dirigente gli uffici del turismo o del funzionario da lui delegato. »;

b) al quinto comma:

le parole « Gli originali di cui al primo comma devono essere inviati » sono sostituite con le parole « Uno degli originali deve essere inviato »;

la frase « Qualora la tabella sia riscontrata regolare uno degli originali, munito del visto previsto al primo comma, viene restituito al conduttore dell'esercizio alberghiero per l'esposizione » e soppressa;

9) all'art. 27, al terzo comma, le parole « è vistata » sono soppresse;

10) all'art. 33:

a) al quinto comma il testo viene sostituito dal seguente:

« La tabella deve essere compilata su apposito modello predisposto dalla giunta provinciale in due originali sottoscritti dal conduttore dell'esercizio, uno dei quali deve essere presentato all'assessorato competente in materia di turismo entro il 30 settembre di ogni anno »;

b) al sesto comma la frase « Qualora la tabella sia riscontrata regolare uno degli originali, munito del visto previsto al quinto comma, viene restituito al conduttore dell'esercizio per l'esposizione. » è soppressa;

c) al settimo comma le parole « per il visto » sono soppresse e la parola « vistata » è sostituita con la parola « presentata »;

11) all'art. 36, al secondo comma, le parole « e munite del visto » sono soppresse;

12) all'art. 39:

a) alla lettera *a*) la frase « per l'apposizione del visto previsto dall'art. 26 » è soppressa;

b) alla lettera *b*) la frase « o la espone sprovvista del visto di cui all'art. 26 » è soppressa;

13) all'art. 40, alla lettera *a*), la frase « , o espone detta tabella sprovvista del visto di cui al medesimo articolo » è soppressa;

14) alla tabella *A*:

1) alla colonna tre i numeri « 108 », « 182 » e « 228 » sono sostituiti dai numeri « 100 », « 179 » e « 225 »;

2) alla colonna cinque i numeri « 106 », « 160 » e « 211 » sono sostituiti dai numeri « 102 », « 171 » e « 217 »;

15) alla tabella *B*:

a) alla nota (11) sono premesse le seguenti parole: « Si deroga per gli esercizi alberghieri esistenti alla data del 9 dicembre 1981 dai servizi igienici e locali adeguati ad esclusivo uso del personale addetto ai servizi di cucina e di somministrazione di alimenti e bevande (voce 2.06) e, fino alla data prevista dallo art. 12, secondo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, e successive modificazioni, dal disposto di cui all'art. 5, terzo comma, della legge medesima, mentre » e sono aggiunte le parole « da parte di esercizi alberghieri diversi dall'albergo garnì con il servizio di prima colazione. Per quest'ultimo esercizio sono obbligatori unicamente i punteggi di cui alle voci 1.06, sottovoce 1.065, 1.09, sottovoce 1.094, 1.10, 2.23, sottovoce 2.232 e 2.37. »;

b) è aggiunta la seguente nota:

« (13) Per le dipendenze degli esercizi alberghieri si deroga, oltre che dai punteggi di cui alla precedente nota (11), anche da quelli della sala comune (voce 2.22) »;

c) alla voce 1.06 dopo il numero « (11) » è aggiunto il numero « (13) »;

d) alla voce 1.06, sottovoce 1.063, le parole « capo-partite » sono soppresse;

e) alla voce 1.06, sottovoce 1.064, la parola « cuoco » è sostituita dalle parole « addetto con ottime cognizioni culinarie »;

f) alle voci 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, .1.15, 2.06, 2.23, 2.24, 2.26 e 2.37 dopo il numero « (11) » è aggiunto il numero « (13) »;

g) alla voce 1.17, sottovoce 1.171, le parole « gestore o » ed il numero « (3) » sono soppressi ed il numero « 1 » è spostato dalla colonna 5 alla colonna 6;

h) alla voce 1.20 le parole « di lino o di spugna » sono soppresse;

i) alla voce 2.04:

1) alla sottovoce 2.041 le parole « uno per piano » sono sostituite dalle parole « uno per tutto l'esercizio »;

2) alla sottovoce 2.042 le parole « con il minimo di uno ogni due piani » sono sostituite con le parole « o frazione di otto, con il minimo di un locale da bagno completo per tutto l'esercizio »;

3) alla sottovoce 2.043 dopo la parola « privato » sono inserite le parole « o frazione di dodici, »;

l) alla voce 2.11:

1) alla sottovoce 2.111 il numero « (4) » è soppresso e il numero « 3 » dalla colonna 7 passa alla colonna 8;

2) alla sottovoce 2.112 il numero « (3) » è sostituito dal numero « (4) » e il numero « 2 » dalla colonna 5 passa alle colonne 6 e 7;

m) alla voce 2.12, sottovoce 2.126, dopo le parole « cestino rifiuti » sono aggiunte le parole « nelle camere senza bagno »;

n) alla voce 2.13, sottovoce 2.132, i numeri « (4) (5) » sono soppressi e il numero « 3 » passa dalle colonne 7 e 9 alle colonne 8 e 10;

o) alla voce 2.15, sottovoce 2.154, è aggiunto il numero « (3) » ed il numero « 1 » è inserito nella colonna 5;

p) alla voce 2.17:

1) alla sottovoce 2.172 le parole « e con campanello » sono soppresse ed è aggiunto il numero « (4) »; inoltre il numero « 4 » passa dalla colonna 8 alla colonna 7;

2) la sottovoce 2.173 è soppressa ed il coefficiente « 3 » nonché i numeri « 3 » nelle colonne 2, 4, 6 e 7 sono soppressi;

3) alle sottovoci 2.174 e 2.175 i numeri « 2.174 » e « 2.175 » sono sostituiti dai numeri « 2.173 » e « 2.174 »;

q) alla voce 2.18, sottovoce 2.182, il numero « (3) » è soppresso ed il numero « 3 » passa dalla colonna 5 alla colonna 6;

r) alla voce 2.22 le parole « Sale comuni » sono sostituite dalle parole « Sala comune », è aggiunto il numero « (13) » ed alla sottovoce 2.221 la parola « ristorante » è sostituita con le parole « da pranzo »;

s) alla voce 2.28 il numero «(3)» è soppresso ed il numero «3» dalla colonna 5 passa alla colonna 6;

t) alla voce 2.33 la lettera «e» è sostituita dalla lettera «o»;

16) alla tabella *C*:

a) alla nota «(8)» sono aggiunte le seguenti parole «da parte di residenze turistico-alberghiere diverse da quelle «garnì» con il servizio di prima colazione. Per queste ultime sono obbligatori unicamente i punteggi di cui alle voci 1.06, sottovoce 1.063, 1.09, sottovoce 1.093, 1.10, 2.23, sottovoce 2.231 e 2.37.»;

b) sono aggiunte le seguenti note:

1) «(10) Per le dipendenze delle residenze turistico-alberghiere si deroga, oltre che dai punteggi di cui alla precedente nota (8), anche da quelli della sala comune (voce 2.22).»;

2) «(11) Per gli esercizi esistenti si prescinde dall'autonoma cucina in presenza del servizio autonomo di cucina e del certificato di prevenzione incendi.»;

c) alla voce 1.04, sottovoce 1.041, sono aggiunti i numeri «(4) (5)» ed il numero «6» è spostato dalle colonne 4 e 6 alle colonne 3 e 5;

d) alla voce 1.06, sottovoce 1.063, le parole «capo-partite» sono soppresse;

e) alle voci 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 2.06, 2.23, 2.24, 2.26 e 2.37 dopo il numero «(8)» è aggiunto il numero «(10)»;

f) alla voce 1.17, sottovoce 1.171, le parole «gestore o» ed il numero «(3)» sono soppressi ed il numero «1» è spostato dalla colonna 1 alla colonna 2;

g) alla voce 1.20 le parole «di lino o di spugna» sono soppresse;

h) alla voce 1.22, sottovoce 1.222, dopo la parola «ore» è aggiunto il numero «(4)» ed il numero «4» è spostato dalla colonna 4 alla colonna 3;

i) alla voce 2.04:

1) alla sottovoce 2.041 le parole «uno per piano» ed il numero «(5)» sono sostituiti con le parole ed i numeri seguenti: «uno per tutto l'esercizio (3) (4) (5)» ed il numero «4» passa dalle colonne 2 e 4 alle colonne 1 e 3;

2) le sottovoci 2.042, 2.043, i coefficienti «3» e «1» nonché i numeri «3» ed «1» nelle colonne 2, 3 e 1 sono soppressi;

l) alla voce 2.11:

1) alla sottovoce 2.111 il numero «(4)» è soppresso ed il numero «3» è spostato dalla colonna 3 alla colonna 4;

2) alla sottovoce 2.112 il numero «(3)» è sostituito dal numero «(4)» ed il numero «2» è spostato dalla colonna 1 alle colonne 2 e 3;

m) alla voce 2.12 dopo la parola «abitative» è aggiunto il numero «(11)»;

n) alla voce 2.15 sono aggiunti la sottovoce «2.154 ad uso comune (3)», il coefficiente «1» ed il numero «1» nella colonna 1;

o) alla voce 2.17:

1) alla sottovoce 2.172 le parole «e con campanello» sono soppresse ed è aggiunto il numero «(4)»; inoltre il numero «4» è spostato dalla colonna 4 alla colonna 3;

2) la sottovoce 2.173, il coefficiente «3» nonché il numero «3» sono soppressi;

3) alla sottovoce 2.174 il numero «2.174» è sostituito dal numero «2.173»;

p) alla voce 2.18, sottovoce 2.182, il numero «(3)» è soppresso ed il numero «2» è spostato dalla colonna 1 alla colonna 2;

q) alla voce 2.22 le parole «Sale comuni» sono sostituite con le parole «Sala comune»; è aggiunto il numero «(10)» ed alla sottovoce 2.221 la parola «ristorante» è sostituita con le parole «da pranzo»;

r) alla voce 2.28 è soppresso il «(3)» ed il numero «3» è spostato dalla colonna 1 alla colonna 2;

17) alla tabella *D*:

a) al punto 2 della quarta categoria:

1) il primo alinea è così sostituito:

«un locale da bagno anche se in comune con il conduttore»;

2) al secondo e terzo alinea dopo le parole «camere» sono aggiunte le seguenti parole «e appartamenti»;

b) al punto 2 della terza categoria:

1) il primo alinea è sostituito dal seguente:

«acqua corrente fredda almeno nel 25 per cento delle camere e degli appartamenti»;

2) il secondo ed il settimo alinea sono soppressi;

3) al quarto e quinto alinea dopo le parole «camere» sono aggiunte le parole «e appartamenti»;

c) al punto 3 della terza categoria: al primo alinea, dopo le parole «camere» sono aggiunte le parole «e appartamenti»;

d) al punto 2 della seconda categoria:

1) al primo, secondo, quarto e quinto alinea sono aggiunte le parole «e appartamenti»;

2) al nono alinea il numero «2,50» è sostituito dal numero «2»;

e) al punto 3 della seconda categoria: al primo alinea, dopo le parole «camere» sono aggiunte le parole «e appartamenti»;

f) al punto 2 della prima categoria:

1) al primo, quarto e quinto alinea sono aggiunte le parole «e appartamenti»;

2) al secondo alinea dopo le parole «camere» sono aggiunte le parole «e appartamenti» e le parole «almeno il 75 per cento» sono sostituite con le parole «il 100 per cento»;

3) il terzo alinea è soppresso;

4) all'undicesimo alinea il numero «2,70» è sostituito dal numero «2»;

5) al punto 3 della prima categoria è soppressa la parola «almeno»;

g) al punto 3 della prima categoria: dopo la parola «camere» sono aggiunte le parole «e appartamenti»;

18) alla tabella *E*: alle due stelle, al punto 1, dopo la parola «telefono» sono aggiunte le parole «che può essere lo stesso in dotazione all'esercizio alberghiero.».

Capo II

STRUTTURE PARTICOLARI DESTINATE ALLA RICETTIVITÀ TURISTICA

Art. 2.

Albergo-rifugio

E' considerata «albergo-rifugio» la struttura a gestione unitaria in cui si forniscono, verso il pagamento di un determinato prezzo, servizi di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ed eventualmente altri servizi accessori, ubicata in zona, isolata rispetto al capoluogo del comune o alle sue frazioni e sprovvista di esercizi alberghieri con annessi servizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, servita tuttavia da strada aperta al traffico ordinario anche se per limitati periodi dell'anno che rappresenti punto di riferimento per itinerari escursionistico-alpinistici. All'albergo-rifugio si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, e successive modificazioni, e dalle tabelle *A*, *B*, *E* ed *F* allegate alla legge medesima. L'albergo rifugio deve disporre di un locale, dotato di cassetta di medicazione e di pronto soccorso, a disposizione degli escursionisti i quali vi possono trovare asilo anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio stesso.

Ai rifugi alpini, autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, che si trovino in zone, isolate rispetto al capoluogo del comune o alle sue frazioni, servite tuttavia da strade aperte al traffico ordinario anche se per limitati periodi dell'anno, previo accertamento del servizio provinciale competente in materia di turismo viene revocata l'autorizzazione concessa con effetto dal centottantunesimo giorno successivo alla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento medesimo.

Nei casi in cui al comma precedente è fatta comunque salva la possibilità di richiedere le licenze ricorrenti per albergo-rifugio ovvero per albergo con o senza somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati o al pubblico ovvero per la sola somministrazione di alimenti e bevande. Qualora la domanda di licenza venga presentata entro i centottanta giorni successivi all'accertamento di cui al comma precedente, per il rilascio della licenza stessa non si applicano eventuali discipline programmatorie e ai fini dell'attribuzione della classificazione alberghiera i rifugi interessati vengono considerati come esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge

provinciale 16 novembre 1981, n. 23. Tuttavia in mancanza dei requisiti previsti dalla citata normativa per la classificazione alberghiera gli stessi sono in ogni caso classificati albergo-rifugio o albergo con una stella.

Capo III

DISCIPLINA DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 3.

Finalità della disciplina

Ai fini di una completa immagine della ricezione turistica diversa da quella alberghiera e degli affittacamere, nonché da quella relativa ai complessi turistico sociali e dai rifugi alpini, le norme contenute nel presente capo disciplinano a partire dal 1° gennaio 1986 la classificazione delle case e appartamenti per vacanze sulla base di requisiti che presentino obiettivi caratteri di riconoscibilità.

Art. 4.

Case e appartamenti per vacanze

Si considerano case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore alla durata delle singole stagioni turistiche come individuate annualmente dalla giunta provinciale.

Art. 5.

Classificazione

Le case e appartamenti per vacanze sono classificati in quattro categorie in relazione al complesso degli elementi riferiti alla classificazione catastale dei fabbricati, alle relative dotazioni, all'importanza della località con riguardo all'organizzazione ed alle attrezzature turistico-ricreative locali come individuati nella allegata tabella *A*.

La classificazione è obbligatoria. E' fatto obbligo di esporre all'interno delle case e appartamenti, in modo ben visibile per tutti gli alloggiati, l'attestato di classificazione previsto dall'articolo 9.

Art. 6.

Modalità della classificazione

La classificazione delle case e appartamenti per vacanze è adottata con deliberazione della giunta provinciale.

La classificazione ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio, la giunta provinciale non ritenga di dover provvedere ad una diversa classificazione.

Art. 7.

Dichiarazione ai fini della classificazione

Ai fini di ottenere la classificazione delle case e appartamenti per vacanze gli interessati devono far pervenire al servizio provinciale competente in materia di turismo una dichiarazione contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima.

Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata ogni qualvolta siano state apportate modifiche alle strutture, all'arredo o ad ogni altro requisito precedentemente dichiarato.

La dichiarazione è compilata su apposito modulo predisposto dalla giunta provinciale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) planimetria delle case o appartamenti con indicati la destinazione dei singoli vani e la capacità ricettiva delle camere con apposta la dichiarazione del sindaco che la planimetria stessa corrisponde a quella regolarmente autorizzata;

2) autorizzazione di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

3) attestazione della classificazione catastale della casa o appartamento. Nel caso in cui tale attestazione non possa essere resa, la medesima deve risultare da regolare atto di notorietà;

4) relazione descrittiva dell'arredamento della casa o appartamento;

5) certificato di iscrizione dell'imprenditore nella sezione speciale del registro di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 8.

Provvedimento di classifica

Entro sessanta giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente la giunta provinciale sulla base di quanto dichiarato nonché, occorrendo, sulla base degli utleriori elementi acquisiti d'ufficio, procede alla classifica delle case e appartamenti per vacanze. Con le stesse modalità e nel rispetto del medesimo termine vengono adottate le modificazioni da apportare, d'ufficio o su richiesta degli interessati, alla precedente classificazione.

Art. 9.

Attestato di classificazione

A seguito di provvedimenti di classificazione o di modifica della classificazione precedentemente adottata, viene rilasciato dal Presidente della giunta provinciale un attestato di classificazione contenente l'indicazione della categoria assegnata alle case o appartamenti per vacanze nonché della capacità ricettiva dei medesimi, con riferimento al numero delle camere, dei letti e delle stanze da bagno e delle relative dotazioni.

L'attestato di classificazione equivale a provvedimento autorizzativo di attività di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale.

Art. 10.

Cessazione dell'attività

Della cessazione dell'attività imprenditoriale di affittanza di case e appartamenti per vacanze deve essere data comunicazione al servizio provinciale competente in materia di turismo entro trenta giorni.

Art. 11.

Pubblicità dei prezzi

E' fatto obbligo ai gestori di case e appartamenti per vacanze, affittati ai turisti in forma imprenditoriale, di tenere esposta, in modo ben visibile all'interno degli apprestamenti medesimi, una tabella sulla quale sia indicato il costo massimo di affitto richiesto per le diverse ipotesi di utilizzo stagionale.

Nella tabella devono essere indicati il numero complessivo delle camere e dei letti nonché delle stanze da bagno.

La tabella dovrà essere compilata su apposito modello predisposto dalla giunta provinciale e dovrà essere presentata in copia al servizio provinciale competente in materia di turismo almeno novanta giorni prima dell'inizio delle singole stagioni.

Nelle case e appartamenti per vacanze per i quali non si sia provveduto all'invio della tabella a norma del precedente comma non possono essere applicati i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima tabella regolarmente inviata relativa agli stessi periodi stagionali.

I gestori di case e appartamenti per vacanze non possono applicare i prezzi superiori a quelli indicati in tabella.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

Il gestore di case e appartamenti per vacanze che dopo il 30 giugno 1986 affitta sprovvisto dell'attestato di classificazione previsto all'art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 600.000 a L. 1.200.000.

Il gestore di case e appartamenti per vacanze che dopo il 30 giugno 1986:

a) non espone in luogo ben visibile all'interno degli apprestamenti l'attestato di classificazione di cui all'art. 9;

b) affitta per un periodo inferiore a tre giorni e superiore alla durata della stagione come individuata dalla giunta provinciale;

c) attribuisce alle case e appartamenti con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una categoria diversa da quella che alla casa e appartamento è stata attribuita;

d) doti le case e gli appartamenti di un numero di letti superiore a quello indicato nell'attestato di classificazione di cui all'art. 9;

e) applichi prezzi superiori a quelli risultanti dalla tabella di cui all'art. 11,

è soggetto, per ciascuna delle violazioni sopra indicate, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

Nel caso previsto dalla lettera *e*) del precedente comma il gestore è tenuto inoltre a rimborsare l'utente dell'importo in più entro quindici giorni dalla comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del servizio provinciale competente in materia di turismo al quale gli eventuali circostanziati reclami siano stati fatti pervenire entro trenta giorni dalla conclusione del rapporto d'affittanza.

Art. 13.
Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, ivi compreso l'accertamento delle relative infrazioni, è esercitata — oltre che dalla polizia di Stato e dalla polizia locale urbana — dai dipendenti addetti al servizio provinciale competente in materia di turismo espressamente designati con deliberazione della giunta provinciale. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni le persone predette sono autorizzate ad accedere alle case ed appartamenti per vacanze.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo precedente si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'esercizio delle relative funzioni è delegato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le somme introitate a titolo di sanzione verranno versate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla tesoreria provinciale per essere introitate nel bilancio della provincia.

In relazione a quanto sopra, la provincia rimborsa alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ed a tal fine la giunta provinciale è autorizzata a stipulare, a partire dal 1986, apposita convenzione con l'ente delegato.

Art. 14.
Case e appartamenti per vacanze affittati in forma non imprenditoriale

Ai fini ricognitivi delle case e appartamenti per vacanze affittati o subaffittati in forma non imprenditoriale ai turisti è fatto obbligo ai proprietari, usufruttuari ed affittuari degli stessi di presentare al comune entro il 31 dicembre 1986 una dichiarazione in duplice originale, stesa su apposito modulo predisposto dalla giunta provinciale, dalla quale dovrà risultare la capacità ricettiva dell'immobile affittato o subaffittato durante l'anno ai fini turistici, con riferimento al numero delle camere, dei letti e dei locali da bagno. Un originale deve essere immediatamente trasmesso dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo. Le predette modalità dichiarative dovranno essere osservate nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.
Disposizioni relative ai termini previsti dalla disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere

Le proroghe di date e/o periodi di cui all'art. 81 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, hanno effetto dalle rispettive scadenze e/o decorrenze ai sensi della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31.

In deroga al termine previsto dall'art. 1, punto 5), lettera *g*), della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, come prorogato dall'art. 81 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, è consentito procedere a modifiche di classificazione alberghiera fino al 15 febbraio 1985.

Art. 16.
Disposizioni particolari in materia di esercizi alberghieri e di affittacamere esistenti

Per gli esercizi alberghieri e di affittacamere esistenti alla data del 9 dicembre 1981 si prescinde:

a) dal requisito dell'autonoma cucina come prevista dal quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, in presenza negli appartamenti del servizio autonomo di cucina ed inoltre, ove prescritto, del certificato di prevenzione incendi. Per tali esercizi è ammessa la classificazione come residenza turistico-alberghiera anche se i medesimi abbiano già utilizzato deroghe, agevolazioni e provvidenze previste da leggi provinciali, purché in sede della classificazione prevista dal punto 4), lettera *a*), del precedente art. 1 sia dichiarata dal titolare della licenza alberghiera e di affittacamere l'esistenza alla data del 9 dicembre 1981 in ogni appartamento, certificata anche dal sindaco, di un servizio autonomo di cucina. In tali casi, fermo restando il disposto relativo all'aumento di superficie ad uso soggiorno, lo spazio di ingombro del servizio autonomo di cucina non è computabile ai fini del calcolo della superficie minima delle camere;

b) dalla dotazione con almeno un locale da bagno comune completo di cui alle tabelle *B* e *C*, voce 2.04, nonché *D*, allegate alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata con legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, e con la presente legge, a condizione che tutte le camere e appartamenti destinati agli ospiti degli esercizi stessi siano dotati di locali da bagno privati, ferma restando per questi ultimi la superficie minima prevista dall'art. 5, secondo comma, della legge provinciale medesima.

In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, punto 2), lettera *c*), sono fatti salvi i lavori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati rilasciati il visto di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, e successive modificazioni, e le conseguenti concessioni o autorizzazioni comunali, purché gli stessi risultino, per dichiarazione del sindaco, iniziati entro un anno dalle concessioni o autorizzazioni predette. La struttura ultimata può essere classificata ai sensi della predetta legge provinciale anche come « residenza turistico-alberghiera ».

Le disposizioni di cui all'art. 12, sesto comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata con legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, e con la presente legge, hanno effetto dalla data del 9 dicembre 1981.

Le disposizioni di cui all'art. 23, terzo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata con legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, e con la presente legge, si applicano, con effetto dalla data del 9 dicembre 1981, nel caso di esercizi di affittacamere esistenti alla medesima data che venissero trasformati in esercizi alberghieri.

Negli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e nei rifugi alpini che si trasformino in albergo-rifugio ai sensi dell'art. 2, terzo comma, con capacità ricettiva per gli ospiti inferiore a nove camere non sono consentiti lavori diretti alla diminuzione di tale capacità, se non finalizzati alla riqualificazione della ricettività per gli ospiti, sotto pena della perdita della classificazione alberghiera. Per tali esercizi non sono ammesse deroghe, agevolazioni e provvidenze previste dalle vigenti norme urbanistiche e di incentivazione provinciali nel caso di lavori che non risultino finalizzati al raggiungimento della dimensione minima di nove camere.

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, non trova applicazione nel caso di esercizi alberghieri esistenti con tipologia diversa da quella della residenza turistico-alberghiera. Per tali esercizi è consentito ai comuni di derogare dalle norme regolamentari edilizie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2.

Art. 17.
Testo unico delle leggi provinciali concernenti la disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere

La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, con le modificazioni apportate dall'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, dall'art. 10 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, dall'art. 81 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, e dagli articoli 1, 2, 15 e 16 della presente legge.

Art. 18.
Disposizioni relative alla disciplina per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera

All'art. 4 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, e successive modificazioni, la lettera *d*) è così sostituita:

« *d*) acquisto di alberghi o di rifugi alpini qualora per tali esercizi non siano mai stati concessi incentivi per lavori ai sensi della presente legge o, in caso contrario, a condizione che dalla domanda di contributo e dall'atto di compravendita

risulti l'assenso della parte venditrice, beneficiaria degli incentivi stessi, alla revoca dei contributi concessi, nell'ipotesi di concessione di contributo alla parte compratrice per l'acquisto stesso, nonché l'impegno della parte venditrice al rimborso alla provincia, delle somme alla medesima parte già erogate, in unica soluzione, entro quindici giorni dalla concessione del contributo alla parte compratrice. ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 13, ultimo comma, della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 20.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 19 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1986, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « turismo », area di intervento « promozione turistica » del bilancio pluriennale 1984-86, di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 21.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, le somme di cui all'art. 20 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel primo comma dell'art. 20 della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 dicembre 1984

MENGONI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(*Omissis*).

(14)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere **richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato** alla trasmissione di una fascetta **del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850210) **L. 500**